



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 618

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 6 settembre 2016

I N D I C E

Commissioni permanenti

2^a - Giustizia:

Plenaria *Pag.* 3

13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 184) » 116

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 185) » 116

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 6 settembre 2016

Plenaria**327^a Seduta***Presidenza del Presidente*
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiaroli.

La seduta inizia alle ore 12,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (n. 323)

(Esame e rinvio)

Il relatore LO GIUDICE (*PD*) illustra il provvedimento in titolo.

Ricorda che lo schema di decreto legislativo Atto del Governo n. 323 dà attuazione alla direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea, ed è adottato in attuazione della legge di delegazione europea 2013 (secondo semestre) (legge n. 154 del 2014).

Dà quindi conto di alcuni elementi contenutistici della citata direttiva che è stata adottata in accoglimento delle sollecitazioni avanzate nel Programma di Stoccolma e nelle conclusioni del Consiglio GAI in materia di confisca e recupero dei beni del giugno 2010, circa l'importanza di una più efficace identificazione, confisca e riutilizzazione dei beni di origine criminosa, nonché delle indicazioni contenute nella Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011.

Nel merito, la direttiva introduce, come specificato dall'articolo 1, norme minime relative al congelamento di beni – in vista di un'eventuale

conseguente confisca – e alla confisca di beni in materia penale. L'articolo 2 reca le definizioni.

L'articolo 3 elenca i reati – individuati con riferimento alle fattispecie criminose già oggetto di provvedimenti dell'Unione – che rientrano nel campo di applicazione della direttiva, ossia: corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, nonché corruzione nel settore privato; falsificazione dell'euro, nonché frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti; riciclaggio di denaro; terrorismo; traffico illecito di stupefacenti; criminalità organizzata; tratta di esseri umani; abuso e sfruttamento sessuale dei minori e pornografia minorile; attacchi contro i sistemi di informazione. L'articolo 4 della direttiva prevede che le autorità nazionali possono procedere alla confisca di beni strumentali e proventi da reato, ovvero di beni di valore corrispondente, a seguito di condanna penale definitiva. Lo stesso articolo stabilisce che gli Stati membri prevedano la misura della confisca nei casi in cui il procedimento non giunga alla pronuncia definitiva per cause quali la malattia o la fuga dell'indagato o imputato, nei casi in cui sia stato avviato un procedimento penale per un reato che può produrre un vantaggio economico diretto o indiretto. L'articolo 5 stabilisce, poi, che gli Stati membri adottino le misure necessarie per rendere possibile la confisca quando l'autorità giudiziaria, sulla base degli elementi in suo possesso, compresa la sproporzione tra il reddito reale e quello legittimo del condannato, sia convinta che i beni in questione derivino da condotte criminose (cosiddetta confisca estesa). A tal fine devono essere previste almeno le seguenti fattispecie comprese nel campo di applicazione della direttiva: corruzione attiva e passiva, sia nel settore privato che in quello pubblico; criminalità organizzata; pedopornografia; attacchi contro i sistemi di informazione; reati punibili con una pena detentiva pari, nel massimo, ad almeno quattro anni, ai sensi del pertinente strumento comunitario ovvero se lo strumento in questione non precisa una soglia di punibilità, ai sensi del diritto nazionale in materia. La direttiva, all'articolo 6, prevede inoltre che gli Stati membri adottino disposizioni per la confisca nei casi di trasferimento dei beni a terzi, almeno nei casi in cui tali terzi sapevano o avrebbero dovuto sapere che il trasferimento o l'acquisizione dei beni aveva lo scopo di evitarne la confisca stessa. Gli Stati membri sono chiamati ad adottare le misure necessarie per definire le ipotesi di congelamento dei beni in vista della successiva confisca (articolo 7). Essi sono inoltre chiamati ad assicurare il diritto all'impugnazione da parte delle persone colpite dai provvedimenti di confisca, nonché forme di comunicazione immediata ai destinatari dei provvedimenti di congelamento dei beni (articolo 8). Al fine di assicurare l'efficacia dei provvedimenti ablativi la direttiva impone agli Stati membri non solo di assicurare le misure necessarie ad individuare e rintracciare i beni da sequestrare o confiscare (articolo 9), ma anche di garantire un'adeguata gestione dei beni soggetti a sequestro, valutando in caso di successiva confisca le misure che permettano di utilizzare i beni confiscati per scopi di interesse pubblico o sociale (articolo 10). L'articolo 11 prevede che l'im-

patto delle nuove norme debba essere valutato mediante opportuni rilievi statistici circa il numero di provvedimenti di sequestro e di confisca eseguiti ovvero il valore dei beni interessati. Tale monitoraggio dovrebbe consentire alla Commissione di verificare l'efficacia degli strumenti adottati, anche al fine, se del caso, di perfezionarli (articolo 13).

Il relatore ricorda quindi che il termine di recepimento della direttiva è il 4 ottobre 2016.

Passando al contenuto dello schema di decreto legislativo, rileva poi che esso si compone di 8 articoli, ripartiti in 3 Titoli.

Più nel dettaglio l'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento: l'attuazione della direttiva 2014/42/UE.

L'articolo 2 interviene sul codice penale modificando l'articolo 240 del codice penale e inserendo il nuovo articolo 466-*bis*. In particolare, la lettera *a*) del comma 1, modifica il comma 2, n.1-*bis* dell'articolo 240 del codice penale estendendo la confisca obbligatoria al profitto derivante dai delitti relativi agli attacchi ai sistemi informatici (articoli 615-*ter* e seguenti del codice penale) anche nella forma per equivalente. L'articolo 240 del codice penale, nella sua formulazione vigente prevede con riguardo ai suddetti delitti (articoli 615-*ter* e seguenti del codice penale) la sola confisca obbligatoria dei beni strumentali. La lettera *b*) del comma 1 inserisce poi, nel codice penale l'articolo 466-*bis* il quale prevede come obbligatorie la confisca diretta dei beni strumentali all'esecuzione di alcuni reati in tema di falsificazione di monete e altri mezzi di pagamento e la confisca diretta e, alternativamente, per equivalente del loro profitto o prodotto.

Più precisamente si tratta dei seguenti reati: falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (articolo 453 del codice penale); alterazione di monete (articolo 454 del codice penale); spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (articolo 454 del codice penale); contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (articolo 460 del codice penale); fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (articolo 461 del codice penale).

L'articolo 3, introducendo il comma 3-*bis* nell'articolo 2635 del codice civile, prevede, con riguardo al reato di corruzione tra privati, la confisca dei beni che costituiscono il profitto del reato, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando ciò non sia possibile la confisca per equivalente, quantomeno nella misura del prezzo e dell'utilità pagata.

Il successivo articolo 4 interviene sugli articoli 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 in materia di traffico illecito di stupefacenti. Più nel dettaglio, lo schema di decreto (comma 1, lettera *a*) interviene in materia di traffico illecito di stupefacenti, prevedendo la confisca obbligatoria delle cose che ne sono il profitto o il prodotto anche in caso di patteggiamento, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando ciò non sia possibile la confisca per equi-

valente, con esclusione dall'ambito di applicazione della confisca per equivalente dell'ipotesi «lieve» di condotta illecita in tema di sostanze stupefacenti di cui al comma 5 dell'articolo 73 citato. La disposizione, alla lettera *b*), interviene sull'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 309 del 1990 al fine di rendere obbligatoria la confisca per equivalente anche con riguardo al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

L'articolo 5 modifica l'articolo 12-*sexies* del decreto legge 306 del 1992 (legge 356 del 1992) al fine di estendere le ipotesi di confisca allargata in esso previste alle ulteriori fattispecie relativamente alle quali la direttiva richiede adeguamento. In particolare, la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo interviene sul comma 1 del citato articolo 12-*sexies*, estendendo il catalogo dei reati per i quali è possibile procedere alla confisca allargata. Tale confisca viene così applicata anche ai seguenti reati: associazione per delinquere di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzata alla commissione dei reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (articolo 453 codice penale), alterazione di monete (articolo 454 codice penale), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (articolo 454 codice penale), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (articolo 460 del codice penale), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (articolo 461 codice penale); autoriciclaggio (articolo 648-*ter*.1 del codice penale); corruzione fra privati (articolo 2635 del codice civile); indebita utilizzazione e falsificazione di carte di credito o di pagamento di cui al comma 9 dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 231 del 2007.

La lettera *b*) del comma 1 precisa «al fine di fugare ogni possibile dubbio interpretativo sulla natura del rinvio», come si legge nella relazione, che l'istituto della confisca allargata trovi applicazione anche con riguardo ai delitti commessi per finalità di terrorismo «anche internazionale».

Infine, ai sensi della lettera *c*) la confisca allargata trova applicazione anche con riguardo ai seguenti reati quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi: installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (articolo 617-*quinquies* del codice penale); falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (articolo 617-*sexies* del codice penale); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (articolo 635-*bis* del codice penale); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (articolo 635-*ter* del codice penale); danneggiamento di sistemi informatici o telematici (articolo 635-*quater* del codice penale); danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (articolo 635-*quinquies* del codice penale).

Con riguardo all'articolo 12-*sexies* è opportuno ricordare che un'ampia riscrittura della disposizione è contenuta nell'articolo 27 dell'Atto Senato 2134, già approvato dalla Camera, in materia di misure di prevenzione antimafia.

L'articolo 6 modifica il decreto legislativo n. 231 del 2007 prevedendo, con riguardo ai reati connessi alla lotta alle frodi e alle falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti di cui al comma 9 dell'articolo 55 del suddetto decreto legislativo, la confisca obbligatoria anche per equivalente delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.

L'articolo 7 dello schema di decreto, in attuazione del disposto dell'articolo 11 della direttiva contiene disposizioni circa gli obblighi di comunicazione annuale alla Commissione dei dati quantitativi e di valore dei sequestri e delle confische eseguite, rilevati dal Ministero della Giustizia.

L'articolo 8, infine, prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Il PRESIDENTE avverte che è aperta la discussione generale.

Il senatore FALANGA (*AL-A*) chiede un chiarimento in ordine alla modifica recata dallo schema di decreto in esame all'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992, con particolare riferimento al reato di corruzione tra privati.

Il relatore, senatore LO GIUDICE (*PD*), sottolinea che l'elenco dei reati di cui all'articolo 6 della direttiva 2014/42/UE contempla in modo distinto la corruzione nella quale sono coinvolti i funzionari dell'Unione europea o degli Stati membri dell'Unione europea dalla corruzione nel settore privato.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) chiede poi delle delucidazioni sul contenuto dell'articolo 6 dello schema in esame.

Il relatore, senatore LO GIUDICE (*PD*), rileva che l'articolo 3 della citata direttiva precisa che rientrano nell'ambito dell'applicazione della normativa considerata la falsificazione dell'euro, nonché frodi e falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti.

Il presidente D'ASCOLA invita a valutare l'opportunità, sotto il profilo sistematico, di collocare nella parte speciale del codice penale la previsione di cui al n. 1-*bis*) del secondo comma dell'articolo 240 del codice medesimo.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) , infine, fa delle puntualizzazioni sulla portata normativa del richiamato articolo 6.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2134) *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(456) *Silvana AMATI ed altri. – Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza*

(799) *CARDIELLO ed altri. – Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*

(1180) *GASPARRI. – Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione*

(1210) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri. – Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata*

(1225) *Anna FINOCCHIARO. – Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali*

(1366) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri. – Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per l'applicazione di misure di prevenzione*

(1431) *FALANGA ed altri. – Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa*

(1687) *Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti*

(1690) *MIRABELLI ed altri. – Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*

(1957) *DAVICO. – Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate*

(2060) *Alessandra BENCINI ed altri. – Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate*

(2089) CAMPANELLA ed altri. – Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il presidente D'ASCOLA dichiara chiusa la discussione generale e avverte che sono stati presentati gli emendamenti, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,15.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2134**

ordini del giorno

G/2134/1/2

CAPPELLETTI, GIARRUSSO

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 2134, recante modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate;

impegna il Governo:

in sede di attuazione delle disposizioni recate dal disegno di legge in oggetto, a vigilare affinché le liquidità esistenti nei fondi di gestione delle procedure di confisca possano essere reinvestite nelle aziende confiscate con una concreta aspettativa di prosecuzione dell'attività e finalizzate ad un rilancio economico delle stesse, ovvero utilizzate nella ristrutturazione di quegli immobili che, seppure gravati da carenze strutturali, risultino fortemente strategici.

G/2134/2/2

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, CRIMI, MARTON

La Commissione,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 2134 volto ad apportare modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

considerato che:

le dotazioni economico-finanziarie finalizzate al contrasto alla criminalità, nonché gli stanziamenti connessi al comparto della sicurezza e

dell'ordine pubblico risultano inadeguati e, sotto diversi profili; gravemente insufficienti rispetto alle finalità perseguite;

un efficiente contrasto alla criminalità organizzata richiede un potenziamento del presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine, in stretta connessione con la magistratura. Appaiono invece sottovalutate, sotto il profilo della dotazione finanziaria necessaria, le esigenze connesse ai rischi rappresentati dalla criminalità interna ed internazionale, dal terrorismo, interno e internazionale di natura fondamentalista, oltreché le sfide poste dal fenomeno migratorio che interessa ormai l'intero territorio nazionale;

impegna il Governo:

ad incrementare significativamente gli stanziamenti riguardanti:

- a) pianificazione e coordinamento delle forze di polizia;
- b) spese riservate alla Direzione Investigativa Antimafia;
- c) contrasto al crimine, tutela ordine e sicurezza pubblica;
- d) retribuzioni del personale del comparto della sicurezza e dell'ordine pubblico;

ad incrementare, per le medesime finalità, le risorse riferite alle spese di organizzazione e funzionamento dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica.

G/2134/3/2

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

La Commissione,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 2134 volto ad apportare numerose modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e alle leggi complementari;

considerato che:

le gravi e reiterate riduzioni degli stanziamenti statali riferiti all'amministrazione della giustizia determinano da tempo situazioni inaccettabili di carenza strutturale ed organica. Numerosi esponenti dell'ordine giudiziario stanno, infatti, apertamente denunciando il concreto rischio di un imminente collasso del sistema giustizia, in grado perfino di compromettere servizi destinati al pubblico;

risulta evidente che una efficace lotta alla criminalità organizzata (interna ed internazionale) sia ottenibile non solo con un adeguato impianto normativo, ma con una concreta ed efficace funzionalità degli uffici giudiziari, sia sotto il profilo inquirente che sotto quello giudicante;

impegna il Governo:

a provvedere, anche con provvedimenti di carattere normativo, ad un incremento delle dotazioni organiche dell'amministrazione della giustizia, attraverso un reclutamento straordinario ed immediato di magistrati, cancellieri ed esperti informatici;

a rafforzare, conseguentemente, il presidio giurisdizionale nelle aree più esposte a alla criminalità diffusa e organizzata, nella parallela prospettiva di superare il fenomeno dei magistrati in distacco presso i Ministeri e le altre amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e sottratti all'attività giudiziaria sul territorio.

G/2134/4/2

GIARRUSSO, CAPPELLETTI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2134, recante modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto-legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate;

premesso che:

il contenuto dell'articolo 15, comma 1, del disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati, risulta in larga parte già ripreso nei commi da 192 a 198 dell'articolo 1 della legge di stabilità del 2016. La legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha infatti provveduto ad autorizzare la spesa annua di 10 milioni di euro per il periodo 2016-2018 al fine di assicurare alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri da sostenere per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro 7 milioni annui confluiscono in apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile per l'erogazione di finanziamenti agevolati a favore delle imprese sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, nonché alle imprese che rilevano tali complessi aziendali, mentre i 3 milioni annui rimanenti sono destinati alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie, erogate in favore di imprese sequestrate o confiscate, avuto particolare riguardo per le imprese che presentano le maggiori difficoltà di accesso al credito;

considerato che:

nel nostro Paese il numero dei beni immobili e aziendali, sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ha raggiunto una notevole dimensione patrimoniale, economica e finanziaria e costituisce una risorsa da valorizzare e tenuto conto che i beni confiscati solo in parte sono effettivamente assegnati per le finalità pubbliche e sociali previste dalla normativa vigente, le risorse sinora stanziare non appaiono ancora sufficienti ad assicurare una ottimale capacità di gestione e destinazione dei beni da parte dei soggetti a ciò preposti. Occorre infatti evitare la chiusura delle aziende confiscate, se recuperabili pienamente all'economia lecita e programmare gli interventi pubblici comunitari, nazionali e territoriali di sostegno al riutilizzo, prioritariamente sociale, degli immobili non aziendali sottratti alla criminalità organizzata;

impegna il Governo:

ad assumere, nelle sedi opportune, le necessarie misure per un progressivo potenziamento e consolidamento degli strumenti finanziari previsti dalla legislazione vigente in favore della gestione degli immobili e delle aziende sequestrate e confiscate, per il rafforzamento delle azioni di monitoraggio e vigilanza sulla trasparenza dell'utilizzo dei beni medesimi, adottando apposite iniziative a favore delle imprese escluse dai fondi esistenti ed assicurando idonee agevolazioni – sia di carattere finanziario che amministrativo – per gli interventi necessari alla ottimale gestione degli immobili confiscati e dell'uso sociale degli stessi, mediante adeguata informazione al pubblico e alle Camere in relazione agli interventi in oggetto.

G/2134/5/2

GIARRUSSO, CAPPELLETTI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2134, recante modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate;

premesso che:

l'articolo 18 del disegno di legge in esame prevede che la destinazione, l'assegnazione e l'utilizzazione dei beni confiscati sono soggette a pubblicità nei siti *internet* dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario, ai sensi delle vigenti disposizioni sull'accesso civico. Trattandosi di decine di migliaia di beni, appare infatti necessario valorizzare il tema della trasparenza e del monitoraggio, da parte della cittadinanza e delle

istituzioni, su un patrimonio di ingentissimo valore che deve essere restituito alla collettività ma relativamente al quale si hanno tuttora informazioni poco aggiornate e comunque frammentate o incomplete;

impegna il governo:

ad assicurare che gli obblighi di pubblicità previsti dalla legge vengano attuati in modo da consentire effettivamente la conoscenza della localizzazione dei singoli beni immobili e aziendali confiscati, al fine di consentire, nelle varie fasi, agli aventi titolo di fare richiesta di assegnazione e, successivamente, di monitorare l'iter delle procedure di assegnazione e l'effettivo utilizzo da parte degli assegnatari, aggregando in formato aperto e riutilizzabile tutte le banche dati esistenti per restituire efficacia al principio di trasparenza come strumento di effettivo contrasto alla criminalità organizzata, anche da parte della società civile;

ad assicurare in ogni caso che le competenti amministrazioni siano in grado di dare rapida ed effettiva risposta alle richieste di informazione dei cittadini concernenti i dati aggiornati sui beni confiscati, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 33 del 2013, con particolare riferimento agli articoli 6 e 7, e dall'articolo 48 del decreto legislativo 159 del 2011.

G/2134/6/2

CAPPELETTI, GIARRUSSO

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2134,

premesso che:

l'articolo 18 del disegno di legge in esame, al comma 4, n. 2.8) modifica l'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al fine di prevedere che la destinazione, l'assegnazione e l'utilizzazione dei beni sono soggette a pubblicità nei siti *internet* dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

impegna il governo, in sede di attuazione della disposizione richiamata in premessa,

ad assicurare che la pubblicazione dei beni confiscati ivi prevista si inserisca nell'ambito della realizzazione di una vera e propria anagrafe dei beni confiscati, che consenta di individuare, censire ed aggiornare tempestivamente il complesso dei beni sequestrati o confiscati alle organizzazioni criminali, garantendo a tutti i cittadini l'effettiva conoscenza delle caratteristiche, dei dati e dei progetti riguardanti i beni medesimi ai fini previsti dalla legge;

ad assicurare in ogni caso, in riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 40 e 41 del codice antimafia, come novellato dal presente disegno di legge, l'applicazione dei medesimi principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, al fine di consentire l'effettività delle informazioni sull'intero panorama dei beni confiscati.

G/2134/7/2

CAPPELLETTI, GIARRUSSO

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2134,

premessi che:

l'articolo 25 del disegno di legge in oggetto reca disposizioni sull'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, modificando l'articolo 111 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al fine di prevedere che il Consiglio direttivo dell'Agenzia è composto, tra gli altri, da due qualificati esperti in materia di gestioni aziendali e patrimoniali designati, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze;

viene altresì modificato l'articolo 112 del decreto legislativo n. 159 del 2011, al fine di prevedere che i prefetti costituiscano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto composto da funzionari di comprovata esperienza nel settore dei beni confiscati, anche provenienti da altra pubblica amministrazione, e integrato, ove necessario, da rappresentanti di categorie professionali, enti o associazioni per questioni di rispettivo interesse;

impegna il Governo:

ad assicurare che, con riferimento alle figure di esperti in cui in premessa, si tenga conto della comprovata esperienza manageriale e professionalità nel settore della gestione di importanti compendi immobiliari e aziendali anche in crisi;

a favorire una responsabilizzazione dei Nuclei di Supporto istituiti presso le Prefetture con riferimento alle necessarie attività di assistenza all'amministratore giudiziario in relazione alla assunzione in consistenza dei beni, alle attività ricognitive sul bene anche strumentali ad una valutazione economica dello stesso, alle attività di liberazione dei beni immobili occupati *sine titulo*, nonché al monitoraggio *ex post* dei beni in relazione alla verifica della corretta applicazione del provvedimento di destinazione dei beni.

emendamenti

Art. 1.

1.1

GIBIINO, MALAN

Sopprimere l'articolo.

1.2

DI MAGGIO

Sopprimere l'articolo.

1.3

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

1.4

ALBERTINI

Sopprimere l'articolo.

1.5

SPILABOTTE

Sopprimere l'articolo.

1.6

CAPACCHIONE, MIRABELLI, ALBANO, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, Stefano
ESPOSITO, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MOSCARDELLI, RICCHIUTI,
TOMASELLI, VACCARI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 1, comma 1, lettera *b*) del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, di seguito denominato "decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159", dopo le parole: "coloro che", sono inserite le seguenti: ", salvo quanto previsto alla lettera *i-bis*) dell'articolo 4"».

1.7

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, lettera a), in fine, aggiungere il seguente periodo: «alla lettera d), dopo le parole: "pongano in essere", sono aggiunte le seguenti: "«atti esecutivi e"»».

1.8

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

*"d) gli indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-
quater codice procedura penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270-sexies del codice penale;"*

a-ter) alla lettera f) dopo le parole: "atti preparatori" sono inserite le seguenti: "ovvero esecutivi"».

1.9

CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) alla lettera *d*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e comunque ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*quater*, del codice di procedura penale"».

1.10

DI MAGGIO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.11

ALBERTINI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.12

GIBIINO, MALAN

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.13

I RELATORI

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«*b*) dopo la lettera *i*), è aggiunta la seguente:

"*i-bis*) ai soggetti indiziati di uno dei delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal titolo II, Capo I, del codice penale che rientrino nelle categorie di cui all'articolo 1, lettere *a*) e *b*)"».

1.14

MINEO, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, CERVELLINI, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera b), capoverso, «lettera i-bis)», sostituire le parole: «e 322-bis» con le seguenti: «, 322, 322-bis e 325».

1.15

CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera i-bis), dopo le parole: «e 322-bis» inserire le seguenti: «nonché 640-bis».

1.16

CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera i-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché, in ogni caso, a tutti coloro che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi o che, per la condotta o il tenore di vita, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose.».

1.17

D'ASCOLA

Al comma 1, lettera b), dopo la lettera i-bis), aggiungere le seguenti:

«i-ter) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 624-bis, comma 1, del codice penale»;

"i-quater) ai soggetti indiziati di uno dei delitti di cui agli articolo 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 640-ter del codice penale";

"i-quinquies) ai soggetti indiziati di uno dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater1, 600-quinquies, 600-octies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale"».

Conseguentemente: all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 159 del 2011, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per quelli di cui alla lettera i-quinquies, limitatamente ai soggetti indi-

ziati dei delitti di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinqües* e 600-*octies* del codice penale».

1.18

ALBERTINI, BIANCONI

All'articolo 1, numero 1, lettera b), dopo la lettera i-bis), sono aggiunte le seguenti:

«*i-ter*) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 624-*bis* comma 1 del codice penale;

"*i-quater*) ai soggetti indiziati di uno dei delitti di cui agli articoli 640, secondo comma, numero 1, 640-*bis* e 640-*ter* del codice penale";

"*i-quinqües*) ai soggetti indiziati di uno dei delitti di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*1, 600-*quinqües*, 600-*octies*, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinqües*, 609-*octies*, 609-*undecies* e 612-*bis* del codice penale"».

*Conseguentemente, all'articolo 16 del decreto legislativo numero 159 del 2011, lettera a), dopo l'articolo 4 sono aggiunte le seguenti parole: «, per la lettera i-quinqües limitatamente ai delitti di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*1 e 600-*quinqües* e 600-*octies* del codice penale».*

1.19

I RELATORI

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «i-bis» aggiungere il seguente:

«*i-ter*. Ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 640-*bis* del codice penale.».

1.20

D'ASCOLA

Al comma 1, lettera b), dopo la lettera i-bis), aggiungere la seguente:

«*i-ter*) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale».

1.21

DI MAGGIO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) sostituire la lettera *d*), con la seguente:

"*d*) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*quater*, del codice di procedura penale"».

1.22

DI MAGGIO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) alla lettera *d*) dopo le parole: "pongano in essere atti" inserire le seguenti: "esecutivi ovvero"».

1.23

DI MAGGIO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) alla lettera *f*), dopo le parole: "obiettivamente rilevanti" inserire le seguenti: "ovvero esecutivi,"».

1.24

DI MAGGIO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) alla lettera i), dopo le parole: "di avere", inserire le seguenti: "preso parte attiva, ovvero"».

Art. 2.**2.1**

RICCHIUTI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«All'articolo 5 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *i commi 2 e 3 sono abrogati;*

b) *al comma 4, le parole: "del capoluogo della provincia" sono sostituite dalle seguenti: "del capoluogo di distretto"».*

2.2

CASSON, MIRABELLI, ALBANO, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, Stefano
ESPOSITO, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MOSCARDELLI, RICCHIUTI,
TOMASELLI, VACCARI

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera c), lettera i) e lettera i-bis), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario la persona risulta dimorare, previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto. Nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica proponente."».

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis) dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è aggiunto il seguente:

"Art. 5-bis.

(Parere del procuratore distrettuale sulle proposte degli altri soggetti legittimati alla proposta)

1. Il procuratore della Repubblica circondariale, il questore e il direttore della Direzione investigativa antimafia, titolari della proposta ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, quando non formulano la proposta congiuntamente al procuratore distrettuale, la depositano presso la cancelleria della sezione o del collegio del tribunale del distretto di cui all'articolo 5, comma 4.

2. Il presidente trasmette copia della sola proposta al procuratore distrettuale perché formuli proprio parere entro dieci giorni dalla comunicazione. Il procuratore distrettuale entro il suddetto termine può integrare gli atti già depositati dal diverso organo proponente, può formulare ulteriori richieste o proposte al tribunale, può segnalare la pendenza di altri procedimenti connessi e chiederne la riunione ai sensi dell'articolo 17 del codice di procedura penale.

3. Il presidente fissa l'udienza solo dopo avere acquisito il parere del procuratore distrettuale o comunque dopo che sia decorso il termine indicato al comma 2"».

Conseguentemente, all'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sopprimere la lettera b);

al comma 6, premettere alla lettera a), la seguente:

«0a) All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche in mancanza del parere di cui all'articolo 5-bis." e al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "previo parere del procuratore distrettuale ai sensi dell'articolo 5-bis."».

2.3

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) il comma 2, dell'articolo 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

"2. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera c), lettera i), lettera i-bis), lettera i-ter), lettera i-quater) e lettera i-quinqies), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario la persona risulta dimorare, previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto. Nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica proponente"».

2.4

GIARRUSSO, CAPPELLETTI

Al comma 1, sostituire la lettera b), con le seguenti:

«b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Sono istituite presso il Tribunale del capoluogo del distretto della Corte di Appello, escluse le sezioni staccate delle Corti di Appello, sezioni specializzate in materia di misure di prevenzione patrimoniali e gestione dei beni sequestrati"»;

«b-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Le proposte di cui al comma 1 e 2 sono depositate presso la cancelleria della sezione specializzata di cui al comma 4"».

2.5

ALBERTINI, BIANCONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è inserito il seguente:

"Art. 5-bis.

(Parere del procuratore distrettuale sulle proposte degli altri soggetti legittimati alla proposta)

1. Il procuratore della Repubblica circondariale, il questore e il direttore della Direzione investigativa antimafia, titolari della proposta ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, quando non formulano la proposta congiuntamente al procuratore distrettuale, la depositano presso la cancelleria

della sezione o del collegio del tribunale del distretto di cui all'articolo 5, comma 4.

2. Il presidente trasmette copia della sola proposta al procuratore distrettuale perché formuli proprio parere entro dieci giorni dalla comunicazione. Il procuratore distrettuale entro il suddetto termine può integrare gli atti già depositati dal diverso organo proponente, può formulare ulteriori richieste o proposte al tribunale, può segnalare la pendenza di altri procedimenti connessi e chiederne la riunione ai sensi dell'articolo 17 del codice di procedura penale.

3. Il presidente fissa l'udienza solo dopo avere acquisito il parere del procuratore distrettuale o comunque dopo che sia decorso il termine indicato al comma 2"».

2.6

BUEMI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dai seguenti:

"2. Alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più regioni. Salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), la misura di cui al primo periodo non può vietare il soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

2-bis. Nei confronti dei soggetti componenti degli organi amministrativi ed elettivi, anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell'ente locale, l'applicazione della misura di cui al comma 2 è obbligatoria quando il comune o la provincia è oggetto delle procedure di cui all'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. L'applicazione della misura di cui al comma 2 comporta la risoluzione di diritto dei rapporti di lavoro subordinato o autonomo, a tempo determinato o indeterminato, instaurati dal prevenuto con l'ente, nonché degli altri incarichi e dei rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa con l'ente stesso"».

2.7

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 3, lettera b), dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il tribunale, immediatamente dopo la costituzione delle parti, ammette le prove rilevanti, escludendo quelle vietate dalla legge o superflue. Possono essere altresì utilizzati ai fini della decisione gli atti e i documenti depositati unitamente al deposito della proposta, quelli successivamente prodotti dalle parti e quelli acquisiti d'ufficio dal giudice. Resta fermo il diritto di ciascuna delle parti di ottenere l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono contenute negli atti e documenti prodotte da altre parti, a meno che l'esame stesso sia divenuto impossibile. Durante l'esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, escludendo quelle che risultano superflue tenuto conto del contenuto degli atti e documenti acquisiti. La perizia non è soggetta ai limiti temporali previsti dagli articoli 227 e 508 del codice di procedura penale».

2.8

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 3, dopo la lettera b), è inserita la lettera b-bis):

«Al comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "L'udienza è rinviata anche se sussiste un legittimo impedimento del difensore"».

2.9CIRINNÀ, MIRABELLI, ALBANO, CAPACCHIONE, CASSON, CUCCA, Stefano
ESPOSITO, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MOSCARDELLI, RICCHIUTI,
TOMASELLI, VACCARI

Al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera d), capoverso «8.», sopprimere le parole: «del collegio»;

alla lettera e), capoverso «10-ter», sostituire le parole: «procuratore della Repubblica territorialmente competente» con le seguenti: «procuratore della Repubblica presso il tribunale competente».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, lettera b), capoverso «2-bis» sostituire le parole: «procuratore della Repubblica competente» con le seguenti: «procuratore della Repubblica presso il tribunale competente».

Art. 3.**3.1**

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, aggiungere la lettera c);

al comma 3, dopo le parole: «ricorso in cassazione» sono inserite le seguenti: «per i motivi di cui all'articolo 606 del codice di procedura penale»; e dopo le parole: «entro trenta giorni dal ricorso», sono inserite le seguenti: «osservando le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale».

3.0.1

ALBERTINI, BIANCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

All'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «non superiore a dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a venti giorni»; e dopo la parola: «famiglia» sono inserite le seguenti: «o di giustizia o di lavoro o di tutela di altri diritti fondamentali;

b) al comma 4, dopo la parola: «autorizzare» sono inserite le seguenti: «anche per fonogramma o per posta elettronica;

c) al comma 6, dopo la parola: «notizia» sono inserite le seguenti: «, anche a mezzo del telefono o della posta elettronica».

Art. 4.**4.1**

I RELATORI

Al comma 1, capoverso «2-ter» dopo le parole: «presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza» sono inserite le seguenti: «, nonché presso gli organi di polizia giudiziaria e comunque dopo

aver acquisito il parere l'ufficio del pubblico ministero che ha rappresentato l'accusa nel corso della trattazione camerale».

Art. 5.

5.1

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera c), lettera i) e lettera i-bis), lettera i-ter), lettera i-quater) e lettera i-quinquies), limitatamente ai delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1 e 600-quinquies e 600-octies, le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario la persona risulta dimorare, previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto. Nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica proponente"».

5.2

RICCHIUTI

Al comma 1, capoverso «Art. 17» la lettera b), è sostituita dalla seguente: «I commi 2 e 3 sono abrogati;».

5.3

CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-bis)», alla lettera c), sopprimere il secondo periodo.

5.4

ALBERTINI, BIANCONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 è inserito il seguente:

"Art. 17-bis.

(Parere del procuratore distrettuale sulle proposte degli altri soggetti legittimati alla proposta)

1. Il procuratore della Repubblica circondariale, il questore e il direttore della Direzione Investigativa antimafia, titolari della proposta ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, quando non formulano la proposta congiuntamente al procuratore distrettuale, la depositano presso la cancelleria della sezione o del collegio del tribunale del distretto cui all'articolo 5, comma 4.

2. Il presidente trasmette copia della sola proposta al procuratore distrettuale perché formuli proprio parere entro dieci giorni dalla comunicazione. Il procuratore distrettuale entro il suddetto termine può integrare gli atti già depositati dal diverso organo proponente, può formulare ulteriori inchieste o proposte al tribunale, può segnalare la pendenza di altri procedimenti connessi e chiederne la riunione ai sensi dell'articolo 17 del codice di procedura penale.

3. Il presidente fissa l'udienza solo dopo avere acquisito il parere del procuratore distrettuale o comunque dopo che sia –decorso il termine indicato al comma 2"».

5.5

CARIDI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. L'articolo 20 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

"Art. 20. - (*Sequestro*) – 1. Il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è stata presentata la proposta risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego ovvero dispone le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti. A se-

guito del sequestro, ai beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e successivi del codice civile, ancorché non oggetto di sequestro, si applica la disposizione di cui all'articolo 55. In tali casi, la tutela dei creditori sociali è garantita nei limiti e nelle forme di cui al titolo IV.

2. Prima di ordinare il sequestro e di fissare l'udienza, il tribunale restituisce gli atti all'organo proponente quando ritiene che le indagini non siano complete e indica gli ulteriori accertamenti patrimoniali indispensabili per valutare la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 per l'applicazione del sequestro o delle misure di cui agli articoli 34 e 34-bis.

3. Il sequestro è revocato dal tribunale quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente o in ogni altro caso in cui è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni consequenziali nei pubblici registri, nei libri sociali e nel registro delle imprese.

4. L'eventuale revoca del provvedimento non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 19.

5. Il decreto di sequestro e il provvedimento di revoca, anche parziale, del sequestro sono comunicati, anche in via telematica, all'Agenzia di cui all'articolo 110 subito dopo la loro esecuzione"».

5.6

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 4 , capoverso «Art. 20», al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «Il tribunale,» fino a: «si estende il sequestro.», con le seguenti: «A seguito del sequestro, ai beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e successivi del codice civile, ancorché non oggetto di sequestro, si applica la disposizione di cui all'articolo 55. In tali casi, la tutela dei creditori sociali è garantita nei limiti e nelle forme di cui al titolo IV».

5.7

CUCCA, MIRABELLI, ALBANO, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, Stefano ESPOSITO, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TOMASELLI, VACCARI

Al comma 4, capoverso «Art. 20», comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «, comma 1, lettera b)».

5.8

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 4, capoverso «Art. 20», sostituire il comma 2, con il seguente:

«Prima di ordinare il sequestro e di fissare l'udienza, il tribunale, quando ritiene che le indagini non siano complete, indica all'organo proponente gli ulteriori accertamenti patrimoniali indispensabili per valutare la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 per l'applicazione del sequestro o delle misure di cui agli articoli 34 e 34-bis. Entro trenta giorni dalla trasmissione degli ulteriori accertamenti patrimoniale da parte dell'organo proponente, il Tribunale provvede sulla richiesta di sequestro e fissa l'udienza».

5.9

FILIPPIN, MIRABELLI, ALBANO, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, Stefano ESPOSITO, GINETTI, LO GIUDICE, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TOMASELLI, VACCARI

Al comma 4, capoverso «Art. 20», sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Prima di ordinare il sequestro il tribunale, quando ritiene che le indagini non siano complete, indica all'organo proponente gli ulteriori accertamenti patrimoniali indispensabili per valutare la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 per l'applicazione del sequestro o delle misure di cui agli articoli 34 e 34-bis. Entro trenta giorni dalla trasmissione degli ulteriori accertamenti da parte dell'organo proponente, il tribunale provvede sulla richiesta di sequestro e fissa l'udienza.».

5.10

GINETTI, MIRABELLI, ALBANO, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, Stefano ESPOSITO, FILIPPIN, LO GIUDICE, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TOMASELLI, VACCARI

Al comma 4, capoverso «Art. 20», al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il tribunale ordina la cancellazione di tutte le trascrizioni e le annotazioni».

5.11

GINETTI, MIRABELLI, ALBANO, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, Stefano ESPOSITO, FILIPPIN, LO GIUDICE, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TOMASELLI, VACCARI

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il giudice delegato alla procedura ai sensi dell'articolo 35, comma 1, sentito l'amministratore giudiziario, valutate le circostanze, ordina lo sgombero degli immobili occupati senza titolo ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al sequestro mediante l'ausilio della forza pubblica."»;

sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 2, lettera b) sopprimere il comma 1-septies.

5.12

CARIDI

Sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. L'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 24. - (*Confisca*) – 1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia proveniente o reimpiego dell'evasione fiscale. Se il tribunale non dispone la confisca può applicare anche d'ufficio le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti.

1-bis. Sino al provvedimento di confisca definitivo, ai beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e successivi del codice civile, ancorché non oggetto di confisca, si applica la disposizione di cui all'articolo 55. In tali casi, la tutela dei creditori sociali è garantita nei limiti e nelle forme di cui al titolo IV.

2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, il termine di cui al primo periodo può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per sei mesi. Ai fini del computo dei termini suddetti, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili; inoltre, il termine per l'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, resta sospeso per un tempo non superiore a novanta giorni. Il termine resta altresì sospeso, per il tempo necessario per la decisione definitiva sull'istanza di ricusazione presentata dal difensore e per il tempo decorrente dalla morte del proposto, intervenuta durante il procedimento, fino all'identificazione e alla citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18, comma 2, nonché durante la pendenza del termine per il deposito del decreto conclusivo del procedimento.

2-bis. Nel caso di annullamento del decreto di confisca con rinvio al tribunale il termine previsto dal comma 2 decorre nuovamente dalla ricezione degli atti presso la cancelleria del tribunale stesso"».

5.13

LO GIUDICE, MIRABELLI, ALBANO, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, Stefano ESPOSITO, FILIPPIN, GINETTI, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TOMASELLI, VACCARI

Al comma 6, sopprimere la lettera b).

5.14

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 8, lettera a), numero 1, secondo periodo, dopo le parole: «In ogni caso», inserire le seguenti: «, per l'importo corrispondente all'imposta evasa,».

5.15

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 8, lettera a), sostituire il numero 1-bis con il seguente:
«Sino al provvedimento di confisca definitivo, ai beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e successivi del codice civile, ancorché non oggetto di confisca, si applica la disposizione di cui all'articolo 55. In tali casi, la tutela dei creditori sociali è garantita nei limiti e nelle forme di cui al titolo IV».

5.16CAPACCHIONE, MIRABELLI, ALBANO, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, Stefano
ESPOSITO, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MOSCARDELLI, RICCHIUTI,
TOMASELLI, VACCARI

Al comma 8, lettera a), sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:

«1-bis. Sino al provvedimento di confisca definitivo, ai beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e successivi del codice civile, ancorché non oggetto di confisca, si applica la disposizione di cui all'articolo 55. In tali casi la tutela dei creditori sociali è garantita nei limiti e nelle forme di cui al titolo IV».

5.17CASSON, MIRABELLI, ALBANO, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, Stefano
ESPOSITO, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MOSCARDELLI, RICCHIUTI,
TOMASELLI, VACCARI

Al comma 8, lettera b), dopo il capoverso «2-bis» inserire il seguente comma:

«2-ter. Con il provvedimento di revoca o di annullamento del decreto di confisca è ordinata la cancellazione di tutte le trascrizioni e le annotazioni».

5.18

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 9, capoverso «Art. 25», al numero 1, sopprimere le parole: «anche per interposta persona».

Art. 6.**6.1**

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

6.2CIRINNÀ, MIRABELLI, ALBANO, CAPACCHIONE, CASSON, CUCCA, Stefano
ESPOSITO, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MOSCARDELLI, RICCHIUTI,
TOMASELLI, VACCARI

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«1. I provvedimenti con i quali, a conclusione del procedimento, il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati, la revoca del sequestro, il rigetto della confisca anche qualora il sequestro non sia stato disposto o sia già stato revocato, la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o la esecuzione sui beni costituiti in garanzia, sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati».

6.3

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis). Dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente:

"6-ter) In caso di ricorso per cassazione il provvedimento di confisca perde efficacia se la Corte di cassazione non si pronuncia entro un anno dal deposito del ricorso. Se la Corte di cassazione annulla la decisione con rinvio, dalla data in cui gli atti sono pervenuti al giudice che deve pronunciarsi uniformandosi alla sentenza di annullamento decorre il ter-

mine previsto dal comma 6 del presente articolo. Al giudizio di cassazione e al giudizio di rinvio si applica l'articolo 24 comma 2"».

6.4

CUCCA, MIRABELLI, ALBANO, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, Stefano
ESPOSITO, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MOSCARDELLI, RICCHIUTI,
TOMASELLI, VACCARI

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis) Dopo l'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

"Art. 27-bis.

(Impugnazioni del sequestro)

1. Contro il decreto di sequestro emesso dal tribunale ai sensi dell'articolo 20, anche nei casi di cui all'articolo 34, comma 7, e contro il decreto di convalida del sequestro emesso dal tribunale ai sensi dell'articolo 22, la persona nei cui confronti è stata avanzata la proposta, le persone alle quali i beni sono stati sequestrati e i soggetti indicati all'articolo 23, commi 2 e 4, possono proporre richiesta di riesame anche nel merito a norma dell'articolo 324 del codice di procedura penale.

2. Sulle impugnazioni previste dal precedente comma provvede il collegio designato per la trattazione dei procedimenti di cui agli articoli 309 e seguenti del codice di procedura penale nel capoluogo del distretto di corte di appello.

3. Contro le ordinanze emesse ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo le parti possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si applica l'articolo 325 del codice di procedura penale"».

Art. 10.

10.1

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 34», al numero 1, primo periodo, sopprimere le parole: «direttamente o indirettamente».

10.2

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 34», al numero 1, primo periodo, sopprimere le parole: «proposta o».

10.3

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, capoverso «Art.34», al numero 1, primo periodo, dopo le parole: «648-ter del codice penale» inserire le seguenti: «per i quali sia stato almeno notificato l'avviso ai sensi dell'articolo 415-bis del codice di procedura penale».

10.4

I RELATORI

Al comma 1, capoverso «Art. 34», al comma 1, sostituire le parole: «dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17» con le seguenti: «dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17».

10.5

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 34», al comma 2, sostituire le parole: «se permangono le condizioni in base alla quali è stata applicata», con le seguenti: «a seguito di relazione dell'amministrazione giudiziaria che evidenzia la necessità di completare il programma di sostegno e di aiuto all'impresa amministrate e la rimozione delle situazioni di fatto e di diritto che avevano determinato la misura».

10.6

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 34», al comma 3, secondo periodo sopprimere le parole: «senza percepire emolumenti».

10.7

MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 34», al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «senza percepire emolumenti».

10.8

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 34», al comma 6 sopprimere le parole da: «ed eventualmente» fino a: «articolo 34-bis».

Art. 11.**11.1**

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 34-bis», al numero 1, sopprimere le parole da: «Quando l'agevolazione» fino a : «risulta occasionale».

11.2

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 34-bis», al numero 1, sostituire le parole: «circostanze di fatto», con le seguenti: «sufficienti indizi».

Art. 12.**12.1**

GIARRUSSO, CAPPELLETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 34-ter», comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché dei procedimenti penali nei quali è stato applicato un sequestro di cui all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356 nonché negli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei

procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché dei procedimenti penali nei quali è stato applicato un sequestro ex articolo 12 *sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356»

Art. 13.

13.1

RICCHIUTI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. È istituito l'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata di cui al titolo 111 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'Albo è tenuto presso il Ministero della giustizia in Roma ed è pubblico;

2. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo gli iscritti agli ordini degli avvocati, dei ragionieri e dottori commercialisti, degli ingegneri e degli architetti, le persone fisiche che abbiano esercitato attività d'impresa per almeno 5 anni in imprese, individuali o in forma societaria, di diritto italiano o di altro Paese appartenente all'Unione europea, che abbiano fatturato negli ultimi 2 anni almeno 2 milioni di euro.

L'iscrizione all'Albo è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 e dal regolamento di cui al decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161. I soggetti che avanzano domanda d'iscrizione sono tenuti a produrre l'informazione antimafia di cui agli articoli 83 e 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Il giudice, all'atto di disporre il sequestro del bene, nomina amministratore giudiziario una o più persone iscritte nell'Albo di cui al comma 1. Nel provvedimento il giudice assicura la corrispondenza tra il profilo professionale e i beni sequestrati e fissa le modalità che garantiscano l'immissione più rapida possibile nel possesso dell'amministratore giudiziario.

l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata affida la gestione del bene o dell'impresa ad una o più persone iscritte nell'Albo di cui all'articolo 1, assicurando la corrispondenza tra il profilo professionale e i beni confiscati e modalità che garantiscano l'immissione più rapida possibile nel possesso dell'amministratore.

I compensi degli amministratori incaricati ai sensi della presente legge sono pubblicati sul sito Internet del Ministero della giustizia.

L'incarico di amministratore ai sensi della presente legge non può essere conferito a persona che abbia il domicilio o la residenza nella stessa regione in cui l'incarico deve essere svolto.

Nessun iscritto all'Albo di cui al comma 1 può essere destinatario contemporaneamente di più di due incarichi. L'eventuale secondo incarico non può inerire a un bene o un'impresa situati nella stessa provincia in cui è situato il bene o l'impresa oggetto del primo;».

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis: Il comma 6 dell'articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è abrogato;».

13.2

GIARRUSSO, CAPPELLETTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), capoverso «1», sostituire il secondo ed il terzo periodo con i seguenti:* «L'Agenzia è nominata, di regola, quale amministratore giudiziario, ferma restando la possibilità per quest'ultima di farsi coadiuvare ai sensi dell'articolo 38, comma 3»;

b) *al comma 1, lettera a), capoverso «2», primo periodo, sostituire le parole:* «L'amministratore giudiziario», *con le seguenti:* «In caso di, motivato parere contrario alla nomina da parte dell'Agenzia, l'amministratore giudiziario»;

c) *al comma 1, lettera a), capoverso «2», aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Qualora la gestione dei beni in stato di sequestro sia particolarmente complessa, anche avuto riguardo al numero dei comuni ove sono situati i beni immobili o i complessi aziendali o alla natura dell'attività aziendale da proseguire o al valore ingente del patrimonio, il tribunale può nominare più amministratori giudiziari. In tal caso il tribunale stabilisce se essi possano operare disgiuntamente»;

d) *al comma 1, lettera a), capoverso «3», primo periodo, dopo le parole:* «Non possono essere nominate», *inserire le seguenti:* «amministratori giudiziari né coadiutori dell'amministrazione giudiziaria»;

e) *al comma 5, nel comma 1, ivi richiamato, dopo la parola:* «Agenzia» *inserire le seguenti:* «, ove non le siano state conferite le funzioni di amministratore giudiziario,».

13.3

CAMPANELLA, BOCCHINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVELLINI, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, lettera a), capoverso, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il tribunale, nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende ubicate in territori a maggior intensità mafiosa e particolarmente fragili dal punto di vista sociale ed economico, con esigenze immediate di ripresa ovvero di continuità produttiva al fine di evitare possibili fuoruscite dal mercato, con gravi conseguenze sociali, nomina come amministratore giudiziario il presidente della cooperativa di lavoratori dell'impresa sequestrata che si costituisce su richiesta e senza oneri a carico dello Stato».

Conseguentemente, al capoverso «2», primo periodo, dopo le parole: «l'amministratore giudiziario» inserire le seguenti: «, ad eccezione della cooperativa di cui al comma 1,».

13.4

MIRABELLI, ALBANO, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, Stefano ESPOSITO, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TOMASELLI, VACCARI

Al comma 1, lettera a), capoverso, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «tenuto conto della natura» inserire le seguenti: «e dell'entità».

13.5

CARIDI

Al comma 1, lettera a), capoverso, al comma 2, sostituire le parole da: «Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dello sviluppo economico» fino alle parole: «divieto di cumulo»; con le seguenti: «Per la nomina dell'amministratore giudiziario, il tribunale tiene conto della complessità dell'incarico da conferire e del numero e della tipologia degli incarichi in corso di analoga natura motivando, nel provvedimento di conferimento dell'incarico, l'assenza di motivi ostativi allo svolgimento contestuale di una pluralità di incarichi. Viene fatta salva la facoltà del Tribunale di conferire all'amministratore giudiziario la gestione di più aziende sequestrate nell'ambito della medesima procedura»; al capoverso 4, dopo le parole: «soggetti qualificati» inserire le seguenti: «che per tali fini rivestono la qualifica di pubblico ufficiale».

13.6

MIRABELLI, ALBANO, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, Stefano ESPOSITO, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TOMASELLI, VACCARI

Al comma 1, lettera a), capoverso, al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «in corso, comunque non superiore a tre,» e sostituire il terzo periodo con il seguente: «Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i limiti di valore degli incarichi, per i quali la particolare complessità dell'amministrazione o l'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare, determinano il divieto di cumulo in numero non superiore a tre».

13.7

MUSSINI

Al comma 1, lettera a), capoverso, al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «comunque non superiore a tre».

13.8

CAPACCHIONE, MIRABELLI, ALBANO, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, Stefano ESPOSITO, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TOMASELLI, VACCARI

Al comma 1, lettera a), capoverso, al comma 3, dopo le parole: «Non possono essere nominate» inserire le seguenti: «amministratori giudiziari né coadiutori dell'amministrazione giudiziaria».

13.9

I RELATORI

Al comma 1, lettera a), capoverso 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «o per uno dei reati previsti dal Libro II, Titolo II, Capo I e Titolo III Capo I del codice penale».

13.10

DI MAGGIO

Al comma 1, lettera a), capoverso 3, dopo le parole: «presente decreto», aggiungere le seguenti: «o per uno dei reati previsti dal Libro II, Titolo II, capo I e Titolo III capo I del codice penale».

13.11

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, lettera a), numero 3, è aggiunto infine, il seguente periodo: «Non possono altresì assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, né quelli di coadiutore o diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario, i creditori o debitori del magistrato che conferisce l'incarico, del suo coniuge o dei suoi figli, né le persone legate da uno stabile rapporto di collaborazione professionale con il coniuge o i figli dello stesso magistrato, né i prossimi congiunti, i conviventi, i ereditari o debitori del personale di cancelleria che assiste lo stesso magistrato».

13.12

CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera a), al capoverso «3» dell'articolo 35 ivi richiamato, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non possono altresì essere nominate le persone nei cui confronti sia stato disposto il rinvio a giudizio per i reati di cui all'articolo 4 del presente decreto o per uno dei reati previsti dal Libro II, Titolo II Capo I e Titolo III Capo I del codice penale».

13.13

CARIDI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al comma 3 dell'articolo 37 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dopo le parole: "gestione di aziende" sono aggiunte le seguenti: "e dalla gestione dei ricavi derivanti dall'amministrazione o messa a reddito dei beni"»;

13.14

I RELATORI

Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo sostituire le parole: «1, 2, 3, 4, e 5» con le seguenti: «1, 2, 3, 4, 5 e 6»;*

b) *sostituire il capoverso «1», con il seguente:*

«1. Fino al decreto di confisca di secondo grado nei procedimenti di prevenzione, l’Agenzia, coadiuva l’amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato. A tal fine l’Agenzia propone al tribunale l’adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione. L’Agenzia può chiedere al tribunale la revoca o la modifica dei provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato quando ritenga che gli stessi possano recare pregiudizio alla destinazione o all’assegnazione del bene»;

c) *sostituire il capoverso «3», con i seguenti:*

«3. Dopo il decreto di confisca di secondo grado nei procedimenti di prevenzione, l’amministrazione dei beni è conferita all’Agenzia, la quale può farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati. L’Agenzia può avvalersi per la gestione, di un coadiutore individuato nell’amministratore giudiziario nominato dal tribunale ovvero di un altro diverso professionista scelto tra gli iscritti nell’Albo nazionale degli amministratori giudiziario. Sino all’eventuale accettazione della nomina di coadiutore o del passaggio di consegne con altro professionista nominato coadiutore dall’Agenzia, l’amministratore esercita in proroga i poteri di ordinaria amministrazione sotto il controllo della medesima Agenzia. Il coadiutore dell’Agenzia riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio e deve adempiere con diligenza i compiti del proprio ufficio.

3-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi entro novanta giorni dall’approvazione della presente legge, sono stabiliti i criteri per la determinazione dei compensi dei professionisti nominati coadiutori dall’Agenzia»;

d) *sostituire il capoverso «4», con il seguente:*

«4. L’amministratore giudiziario, dopo il decreto di confisca di secondo grado nei procedimenti di prevenzione, provvede agli adempimenti di cui all’articolo 42 e all’approvazione del rendiconto della gestione giudiziale dinanzi al giudice delegato. Per l’attività di amministrazione condotta sotto la direzione dell’Agenzia il coadiutore predispone separato conto di gestione. L’Agenzia provvede all’approvazione del nuovo rendiconto della gestione»;

e) *sostituire il capoverso «5», con i seguenti:*

«5. L’Agenzia, entro un mese dalla comunicazione del deposito del provvedimento di confisca di secondo grado, pubblica nel proprio *sito internet* l’elenco dei beni immobili oggetto del provvedimento al fine di facilitare la richiesta di utilizzo da parte degli aventi diritto.

5-bis. L’Agenzia con delibera del Consiglio direttivo, individua criteri di trasparenza per la nomina dei coadiutori, assicurando la rotazione degli incarichi, nonché la pubblicità dei compensi corrisposti».

13.15

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 5, sostituire il primo capoverso, con il seguente:

«1. Fino al decreto di confisca di primo grado, l’Agenzia coadiuva l’amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato. A tal fine l’Agenzia propone al tribunale l’adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene, in vista della sua destinazione o assegnazione. L’Agenzia può chiedere al tribunale la revoca o la modifica dei provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato quando ritenga che essi possono recare pregiudizio alla destinazione o all’assegnazione del bene».

13.16

DI MAGGIO

Al comma 5, sono apportare le seguenti modifiche:

a) *al capoverso «1», sostituire le parole:* «di secondo grado emesso dalla Corte d’Appello» *con le seguenti:* «di primo grado»;

b) *al capoverso «3», sostituire le parole:* «il provvedimento di confisca emesso in giudizio di appello» *con le seguenti:* «il decreto di confisca di primo grado»;

c) *al capoverso «4», sostituire le parole:* «di secondo grado» *con le seguenti:* «di primo grado».

13.17

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 5, sostituire il terzo capoverso con il seguente: «Con il decreto di confisca di primo grado, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, la quale può farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati, retribuiti secondo le modalità previste per l'amministratore giudiziario. L'Agenzia può avvalersi per la gestione di un coadiutore individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale ovvero da un altro diverso professionista scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e remunerato secondo le modalità previste per l'amministratore giudiziario. Sino all'eventuale accettazione della nomina di coadiutore o del passaggio di consegne con un altro professionista nominato coadiutore dall'Agenzia, l'amministratore esercita in proroga i poteri di ordinaria amministrazione sotto il controllo della medesima Agenzia. Il coadiutore dell'Agenzia riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio pubblico».

13.18

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 5, sostituire il quarto capoverso con il seguente: «L'amministratore giudiziario, dopo il decreto di confisca di primo grado, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 42 e all'approvazione del rendiconto della gestione giudiziale dinanzi al giudice delegato. Per l'attività di amministrazione condotta sotto la direzione dell'Agenzia il coadiutore predispone separato conto di gestione. L'Agenzia provvede all'approvazione del nuovo rendiconto della gestione».

13.19

CAMPANELLA, BOCCHINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 3, capoverso «5», dopo le parole: «oggetto di confisca» inserire le seguenti: «nonché l'elenco delle aziende confiscate con l'indicazione analitica ed estimativa delle attività e della situazione patrimoniale economica, finanziaria e produttiva».

13.20

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 5, dopo il quinto capoverso è aggiunto il seguente:

«5-bis. L’Agenzia, con delibera del consiglio direttivo, individua i criteri di trasparenza per la nomina dei coadiutori, assicurando la rotazione degli incarichi nonché la pubblicità dei compensi corrisposti».

Conseguentemente:

Al comma 5 sostituire le parole: «commi 1, 2, 3, 4 e 5», con le seguenti: «1 commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6».

Art. 14.**14.1**

CARIDI

Al comma 1, lettera a) punto 1, sostituire le parole: «, anche avvalendosi» con le seguenti: «e può avvalersi».

14.2MIRABELLI, ALBANO, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, Stefano
ESPOSITO, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MOSCARDELLI, RICCHIUTI,
TOMASELLI, VACCARI

Al comma 1, lettera a), capoverso «2» sopprimere le parole: «, primo comma,» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso previsto dal secondo comma del citato articolo 47 il beneficiario provvede a sue cure alle spese e agli oneri inerenti l’unità immobiliare ed è esclusa ogni azione di regresso».

Conseguentemente sopprimere il capoverso 2-bis.

14.3

CAMPANELLA, BOCCHINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVELLINI, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3.1. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, deve assicurare la manutenzione ordinaria ovvero straordinaria dei beni a lui affidati, conferendo tale attività prioritariamente alle imprese fornitrici di lavoro, beni e servizi già sequestrate ovvero confiscate».

14.4

MIRABELLI, ALBANO, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, Stefano ESPOSITO, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TOMASELLI, VACCARI

Al comma 1, lettera a), capoverso, al comma 4, sostituire le parole: «nel termine perentorio di quindici giorni» con le seguenti: «nel termine di trenta giorni».

14.5

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

14.6

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, lettera c), capoverso, al comma «5-ter» aggiungere, infine, le seguenti parole: «Per il recupero e custodia dei veicoli sequestrati o confiscati, si applicano le medesime tariffe stabilite dal Ministero dell'interno nei casi di provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell'articolo 214-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni e integrazioni».

14.7

CAPACCHIONE, MIRABELLI, ALBANO, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, Stefano ESPOSITO, GINETTI, LO GIUDICE, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TOMASELLI, VACCARI

Al comma 1, lettera c), capoverso, al comma «5-ter» inserire in fine il seguente periodo: «Per il recupero e la custodia dei veicoli sequestrati o confiscati, si applicano le medesime tariffe stabilite dal Ministero dell'Interno nei casi di provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell'articolo 214-bis del decreto legislativo 30 aprile e successive modificazioni e integrazioni».

14.8

CARIDI

Al comma 2, lettera a) capoverso, al comma 1, dopo la parola: «presenta» inserire le seguenti: «anche all'Agenzia»;

al comma 1-quater aggiungere, infine, le seguenti parole: «, ivi comprese le certificazioni antimafia di cui all'articolo 82»;

al comma 1-quinquies, aggiungere, infine, le seguenti parole: «Il decreto di approvazione del programma di gestione dell'impresa vincola anche l'Agenzia».

14.9

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 2, lettera a), capoverso, al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «presenta» inserire le seguenti: «anche all'Agenzia».

14.10

LO GIUDICE, MIRABELLI, ALBANO, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, Stefano ESPOSITO, FILIPPIN, GINETTI, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TOMASELLI, VACCARI

Al comma 2, lettera a), capoverso, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La relazione di cui al presente comma è trasmessa anche all'Agenzia».

14.11

MIRABELLI, ALBANO, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, Stefano
ESPOSITO, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MOSCARDELLI, RICCHIUTI,
TOMASELLI, VACCARI

Al comma 2, lettera a), capoverso, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «nonché gli eventuali provvedimenti da adottare ai sensi del comma 6-bis».

Conseguentemente sopprimere alla lettera e), il capoverso 6-bis.

14.12

MIRABELLI, ALBANO, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, Stefano
ESPOSITO, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MOSCARDELLI, RICCHIUTI,
TOMASELLI, VACCARI

Al comma 2, lettera b), capoverso, al comma «1-ter», terzo periodo, sostituire le parole da: «che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile» fino a: «amministratore giudiziario;», con le seguenti: «, il tribunale impartisce le direttive, secondo le norme del codice civile, sull'eventuale revoca dell'amministratore della società. L'amministratore giudiziario può essere nominato amministratore della società, previa autorizzazione del giudice delegato;».

14.13

CAMPANELLA, BOCCHINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini,
MINEO, PETRAGLIA

Al comma 2, lettera b), capoverso, dopo il comma «1-ter», inserire il seguente:

«1-ter-bis. Nelle more dell'espletamento degli atti di cui al comma 1-ter, deve comunque essere assicurata la continuità produttiva dell'azienda posta in amministrazione controllata, l'attivazione delle relazioni sindacali finalizzate all'applicazione del contratto nazionale di categoria per la ripresa produttiva e la gestione degli ammortizzatori sociali, l'attivazione delle procedure per la cassa integrazione guadagni, dal primo giorno del sequestro, per i dipendenti di imprese sequestrate fino alla ripresa dell'attività produttiva, fatta salva la possibilità di potervi accedere nuovamente fino all'eventuale destinazione, assegnazione o cessione definitiva dell'azienda».

14.14

CAMPANELLA, BOCCHINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVELLINI, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 2, lettera b), capoverso, dopo il comma «1-ter», inserire il seguente:

«1-ter-bis. L'amministratore giudiziario previa autorizzazione del giudice delegato nell'attività di gestione ai fini produttivi degli immobili e dei beni aziendali ad essi assimilabili, conferisce la manutenzione ordinaria o straordinaria prioritariamente alle imprese fornitrici di lavoro, beni e servizi già sequestrate ovvero confiscate».

14.15

MIRABELLI, ALBANO, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, Stefano ESPOSITO, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TOMASELLI, VACCARI

Al comma 2, lettera c), capoverso, comma «2-bis», dopo le parole: «previa autorizzazione scritta del giudice delegato, può», inserire le seguenti: «in via prioritaria».

14.16

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 2, lettera c), capoverso, sopprimere il capoverso «2-ter».

14.17

MIRABELLI, ALBANO, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, Stefano ESPOSITO, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TOMASELLI, VACCARI

Al comma 2, lettera c), capoverso, sopprimere il capoverso «2-quarter».

14.18

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 2, lettera c), capoverso, sostituire il comma «2-quater», con il seguente:

«2-quater. Nei casi previsti dal comma 1-bis, il tribunale, qualora non si sia già provveduto, dispone l'esecuzione dell'allontanamento immediato dall'azienda dei soggetti indicati all'articolo 21, comma 2-bis».

14.19

MUSSINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Dopo l'articolo 40 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, aggiungere il seguente:

"Art. 40-bis. I beni sequestrati e confiscati confluiti in conti correnti sono esclusi dalle procedure del *bail-in* ai sensi dell'articolo 49, lettera d), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180"».

Art. 15.**15.1**MIRABELLI, ALBANO, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, Stefano
ESPOSITO, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MOSCARDELLI, RICCHIUTI,
TOMASELLI, VACCARI

Al comma 1, capoverso «Art. 41-bis» dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Nell'ambito dei programmi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020 e degli interventi complementari alla programmazione dell'Unione europea di cui alla citata delibera CIPE n. 10/2015, a titolarità delle amministrazioni regionali, gli enti interessati possono pianificare, di concerto con l'Agenzia, specifiche azioni rivolte all'efficace valorizzazione nei predetti beni».

15.2

CASSON, CUCCA, MIRABELLI, ALBANO, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, Stefano
ESPOSITO, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MOSCARDELLI, RICCHIUTI,
TOMASELLI, VACCARI

*Al comma 1, capoverso «Art. 41-bis», al comma 3 dopo le parole:
«del codice di procedura penale» inserire le seguenti: «, all'articolo 12-se-
xies della legge 7 agosto 1992, n. 356».*

15.3

DI MAGGIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 41-bis», al comma 3, dopo le parole:
«del codice di procedura penale» aggiungere le seguenti: «ed all'articolo
12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 133 e convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356».*

15.4

I RELATORI

*Al comma 1, capoverso «Art. 41-bis», apportare le seguenti modifi-
cazioni:*

- a) *al comma 5 sopprimere le parole: «o dall'Agenzia,»;*
 - b) *al comma 13, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Dopo
il provvedimento di confisca emesso dalla Corte di appello nel corso dei
procedimenti di prevenzione di cui al presente titolo provvede l'Agenzia».*
-

15.5

ALBERTINI, BIANCONI

*Al comma 1, capoverso «Art. 41-bis», al comma 5, sopprimere le pa-
role: «, o dall'Agenzia,».*

15.6

MIRABELLI, ALBANO, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, Stefano
ESPOSITO, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MOSCARDELLI, RICCHIUTI,
TOMASELLI, VACCARI

Al comma 1, capoverso «Art. 41», comma 6, dopo le parole: «di cui alle lettere a) e b) del comma 4.» inserire le seguenti: «, assicurando parità di accesso, a parità di condizioni, a tutte le aziende sequestrate o confiscate».

15.7

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 41-bis», al comma 13 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere le parole: «, anche su proposta dell’Agenzia.»;*
 - b) *sostituire le parole: «emesso dalla Corte di appello» con le seguenti: «di primo grado».*
-

15.8

FALANGA

Al comma 1, capoverso «Art. 41-bis», al comma 13, dopo le parole: «del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270», inserire le seguenti: «sempre attribuendo la funzione di amministratore straordinario con le modalità di cui al comma 14 del presente articolo».

15.9

MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 41-bis», sopprimere i commi 14 e 15.

15.10

FALANGA, MILO, AMORUSO, LANGELLA, IURLARO

Al comma 1, capoverso «Art. 41-bis», sopprimere il comma 14.

15.11

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 41-bis», sopprimere il comma 14.

15.12

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 1, capoverso «Art .41-bis», sopprimere il comma 14.

15.13

FALANGA

Al comma 1, capoverso «Art. 41-bis», al comma 14, sopprimere le parole: «o che gestiscono pubblici servizi».

15.14

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 41-bis», al comma 14, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «può essere nominato», con le seguenti: «può nominare un coadiutore»;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole: «l'amministratore giudiziario», con le seguenti: «il coadiutore»;*

c) *al terzo periodo, inserire dopo le parole: «gestione diretta di aziende in crisi», le seguenti: «e che risultino iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili»;*

d) *al quarto periodo, sostituire le parole: «amministratore giudiziario», con le seguenti: «nominato coadiutore» e le parole: «del giudice delegato», con le seguenti: «dell'amministratore giudiziario».*

15.15

FALANGA

Al comma 1, capoverso «Art. 41-bis» al comma 14 sostituire le parole: «l'amministratore giudiziario può essere», con le seguenti: «l'amministratore giudiziario deve essere».

15.16

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 41-bis», al comma 14, primo periodo, sopprimere le parole da: «, indicati dalla società INVITALIA Spa», fino alla fine del comma 14.

15.17

FALANGA

Al comma 1, capoverso «Art. 41-bis», al comma 14, dopo le parole: «tra i suoi dipendenti», sono inserite le seguenti: «trasmesso al Ministero dello sviluppo economico».

15.18

FALANGA

Al comma 1, capoverso «Art. 41-bis», al comma 14, terzo periodo, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «cinque».

15.19

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 41-bis», sopprimere il comma 15.

15.20

MIRABELLI, ALBANO, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, Stefano
ESPOSITO, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MOSCARDELLI, RICCHIUTI,
TOMASELLI, VACCARI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) i commi da 192 a 198 sono soppressi».

15.0.1

ALBERTINI, BIANCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Rating delle imprese)

All'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, le parole: "che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza" sono soppresse.

Conseguentemente, all'articolo 29, comma 3, lettera h), sopprimere le parole: «prescindendo dai limiti di fatturato ivi previsti e».

15.0.2

GALIMBERTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Rating di legalità delle imprese)

1. All'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 11 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, le parole: "che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza sono soppresse"».

Conseguentemente all'articolo 29, comma 3, lettera h) sopprimere le parole: «prescindendo dai limiti di fatturato ivi previsti e».

Art. 16.

16.1

CARIDI

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 41-ter».

16.2

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, capoverso «41-ter», sopprimere il comma 2.

16.3

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, capoverso «41-ter», sopprimere il comma 3.

16.4

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, capoverso «41-ter», sopprimere il comma 4.

16.5

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, capoverso «41-ter», sopprimere il comma 5.

16.6

CUCCA, MIRABELLI, ALBANO, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, Stefano ESPOSITO, GINETTI, LO GIUDICE, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TOMASELLI, VACCARI

Al comma 1, capoverso «Art. 41-ter» apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente:* «Ferre restando le competenze del Consiglio direttivo dell’Agenzia in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, i Nuclei di supporto istituiti presso le Prefetture del luogo ove ha la sede legale l’azienda sequestrata o confiscata, su richiesta di una pubblica amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle associazioni di datori di lavoro o delle organizzazioni sindacali dei lavoratori o dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale, convocano apposite riunioni cui partecipano anche funzionari dell’Agenzia, nonché l’amministratore giudiziario o il coadiutore dell’Agenzia, aventi il compito di:» *e sopprimere la lettera e);*

b) *sopprimere i commi 2 e 3;*

c) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il prefetto, su richiesta degli enti, delle associazioni e delle cooperative di cui all’articolo 48, comma 3, lettera c), nonché di una delle associazioni dei datori di lavoro o delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentativi sul piano nazionale, può convocare apposite riunioni tra le medesime associazioni e organizzazioni sindacali e l’amministratore. Le parti sono tenute a operare nel rispetto delle norme in materia di diritto del lavoro e di relazioni sindacali.»;

d) *sopprimere il comma 5.*

Conseguentemente al comma 1, capoverso «Art. 41-ter», sostituire la rubrica con la seguente: «(Compiti dei Nuclei di supporto presso le Prefetture)».

Conseguentemente al comma 1, capoverso «Art. 41-quater» sopprimere le parole: «sentito il competente tavolo provinciale permanente di cui all’articolo 41-ter».

16.7

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, capoverso 41-ter, numero 1, sostituire le parole da: «al fine di favorire» fino a: «aventi il compito di:» con le seguenti: «ferme restando le competenze del Consiglio direttivo dell’Agenzia in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, i Nuclei di sup-

porto Istituiti presso le prefetture del luogo ove ha la sede legale l'azienda sequestrata o confiscata, su richiesta di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, delle associazioni dei datori di lavori o delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentativo sul piano nazionale, convocano apposite riunioni cui partecipano anche funzionari dell'Agenzia nonché l'amministratore giudiziario o il coadiutore dell'Agenzia, aventi il compito di:».

16.8

GINETTI, MIRABELLI, ALBANO, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, Stefano ESPOSITO, FILIPPIN, LO GIUDICE, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TOMASELLI, VACCARI

Al comma 1, capoverso «Art. 41-ter», comma 2, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) un rappresentante dell'Agenzia, individuato nel dirigente della sede competente per territorio, ovvero un suo delegato;

a-bis) il dirigente della prefettura componente del nucleo di supporto di cui all'articolo 112, comma 3;».

16.9

COLLINA

Al comma 1, capoverso «Art. 41-quater. – (Supporto delle aziende sequestrate o confiscate)», comma 1, sostituire le parole: «prescindendo dai limiti di fatturato,» con le seguenti: «i cui limiti di fatturato si intendono espressamente abrogati,».

Conseguentemente, all'articolo 29, comma 3, lettera h) sopprimere le parole: «prescindendo dai limiti di fatturato ivi previsti e».

16.10

ALBERTINI

Al comma 1, capoverso «Art. 41-quater», comma 1, sostituire le parole: «prescindendo dai limiti di fatturato,» con le seguenti: «i cui limiti di fatturato si intendono espressamente abrogati,».

Conseguentemente, all'articolo 29, comma 3, lettera h) sopprimere le parole: «prescindendo dai limiti di fatturato ivi previsti e».

16.11

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 41-quater», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole da: «sentito il competente» fino a: «all'articolo 41-ter»;*

b) *sostituire le parole: «e l'Agenzia possono» con la seguente: «può».*

16.12

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 3, capoverso «Art. 41-quater», sostituire le parole: «e l'Agenzia possono» con la seguente: «può».

16.0.1

ALBERTINI, BIANCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

All'articolo 42, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: "coadiutori" sono inserite le seguenti: "sono effettuati dal cancelliere sulla base delle indicazioni fornite con decreto motivato del tribunale"».

Art. 17.**17.1**

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'esito della procedura e comunque dopo il provvedimento di confisca di primo grado, l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 37, comma 5».

17.2

I RELATORI

Al comma 1, lettera a), capoverso, al comma 1, dopo le parole: «emesso dalla corte di appello» inserire le seguenti: «nel corso dei procedimenti di prevenzione»;

17.3

CAPACCHIONE, MIRABELLI, ALBANO, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, Stefano ESPOSITO, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TOMASELLI, VACCARI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente: "L'Agenzia gestisce i beni confiscati anche in via non definitiva dal decreto di confisca della corte di appello nel corso dei procedimenti di prevenzione, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e, in quanto applicabile, dell'articolo 40 del presente decreto, nonché sulla base degli indirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo dell'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera a)"».

17.4

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «della Corte d'appello» con le seguenti: «di primo grado»;*

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al secondo periodo del comma 1, dell'articolo 44, dopo le parole: "nelle risorse della gestione" sono inserite le seguenti: "attingendo dal Fondo Unico Giustizia ovvero,"».

17.0.1

ALBERTINI, BIANCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Confisca definitiva. Devoluzione allo Stato)

Il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

"2. Il Provvedimento definitivo di confisca è comunicato dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, all'Agenzia, in relazione al luogo ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata nonché all'amministratore giudiziario"».

Art. 18.**18.1**CUCCA, MIRABELLI, ALBANO, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, Stefano
ESPOSITO, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MOSCARDELLI, RICCHIUTI,
TOMASELLI, VACCARI

Al primo comma premettere il seguente:

«01. All'articolo 45 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il provvedimento definitivo di confisca è comunicato, dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, all'Agen-

zia, in relazione al luogo ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata, nonché al prefetto e all'amministratore giudiziario"».

18.2

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 2, capoverso, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il tribunale determina il valore del bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo unico giustizia».

Conseguentemente: al comma 2, alinea, sostituire le parole: «i commi 1 e 2», con le seguenti: «i commi 1, 2 e 3».

18.3

CARIDI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. L'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

"Art. 48. - (*Destinazione dei beni e delle somme*). - 1. L'Agenzia versa al Fondo unico giustizia:

a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati in distinte e diverse procedure di confisca definitiva o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;

b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili, anche registrati, confiscati, compresi i titoli e le partecipazioni societarie, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso.

c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero è antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti anche attraverso gli organi di polizia, il debitore risulti insolvente, il credito è annullato con provvedimento del direttore dell'Agenzia.

1-bis. L'Agenzia versa il 3 per cento del totale delle somme di cui al comma 1 al fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

2. La disposizione del comma 1 non si applica alle somme di denaro e ai proventi derivanti o comunque connessi ai beni aziendali confiscati.

3. I beni immobili sono:

a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse; salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;

b) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche;

c) trasferiti per finalità istituzionali o sociali ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato con cadenza mensile. L'elenco, reso pubblico periodicamente nel sito internet istituzionale dell'ente con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, all'esito di una procedura ad evidenza pubblica, assegnarlo in affitto a persone indigenti per soddisfare l'emergenza abitativa, ovvero assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro; e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto all'assegnazione o all'utilizzazione del bene, l'Agenzia

dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di sei mesi il sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura. La destinazione, l'assegnazione e l'utilizzazione dei beni sono soggette a pubblicità sui siti internet dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Agenzia revoca la destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il soggetto assegnatario non trasmettano i dati nel termine richiesto;

d) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l'immobile. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.

4. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui al comma 3, lettera b), affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati all'apposito capitolo eli entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'interno al fine di assicurare il potenziamento dell'Agenzia.

5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. L'avviso di vendita è pubblicato nel sito internet dell'Agenzia, e dell'avvenuta pubblicazione viene data altresì notizia nei siti internet dell'Agenzia del demanio e della prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia interessata. La vendita è effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell'articolo 47. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano all'Agenzia proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al terzo periodo, il prezzo minimo della vendita non può, comunque, essere determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 6 e 7 del presente articolo, la vendita è effettuata agli enti pubblici aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella dell'investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico e alle fondazioni bancarie. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978,

n. 191. L'Agenzia richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, da esprimere sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati, da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita.

6. Il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia possono costituire cooperative edilizie alle quali è riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei beni destinati alla vendita di cui al comma 5.

7. Per la destinazione dei beni confiscati in comunione, l'Agenzia o il partecipante alla comunione promuove incidente di esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale. In seno al procedimento il tribunale, disposti i necessari accertamenti tecnici, adotta gli opportuni provvedimenti per dividere il bene. Qualora il bene risulti indivisibile, ai partecipanti in buona fede è concesso il diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore determinato dal perito nominato dal tribunale. Se il partecipante alla comunione non esercita il diritto di prelazione, si procede alla vendita a terzi o, in alternativa, all'acquisizione del bene per intero al patrimonio dello Stato ed il partecipante ha diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore determinato dal perito nominato dal tribunale. In tal caso, il tribunale ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo Unico Giustizia. Qualora il partecipante alla comunione non dimostri la propria buona fede, la relativa quota di proprietà viene acquisita a titolo gratuito al patrimonio dello Stato ai sensi dell'articolo 45, primo comma.

7-bis. I beni mobili di terzi rinvenuti in immobili confiscati, qualora non vengano ritirati dal proprietario nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'invito al ritiro da parte dell'Agenzia, vengono alienati a cura della stessa Agenzia anche a mezzo dell'istituto vendite giudiziarie, previa delibera del Consiglio direttivo, mediante pubblicazione per quindici giorni consecutivi del relativo avviso di vendita sul proprio sito internet. Non si procede alla vendita dei beni che, entro dieci giorni dalla diffusione nel sito informatico, siano richiesti dalle Amministrazioni statali o dagli enti territoriali come individuati dal presente articolo. In tal caso, l'Agenzia provvede alla loro assegnazione a titolo gratuito ed alla consegna all'amministrazione richiedente, mediante sottoscrizione di apposito verbale. Al secondo esperimento negativo della procedura di vendita, l'Agenzia può procedere all'assegnazione dei beni a titolo gratuito ai soggetti previsti dal comma 3 lettera c) o in via residuale alla loro distruzione.

8. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative:

a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero in comodato a cooperative di lavoratori dipen-

denti dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario o del comodatario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto e al comodato alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;

b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima eseguita dall'Agenzia, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte dell'Agenzia;

c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, con le medesime modalità di cui alla lettera *b*).

8-bis. I beni aziendali di cui al comma 8 non possono essere destinati all'affitto o alla vendita se l'acquirente ovvero l'affittuario nonché taluno dei soci della cooperativa dei dipendenti è parente, coniuge, affine o convivente con il proposto, ovvero risulta collegato anche per interposta persona, a tali soggetti. Al fine di verificare tali rapporti di parentela ovvero di collegamento con il proposto, l'Agenzia chiede alla competente Prefettura Ufficio Territoriale del Governo, l'espletamento dei necessari accertamenti. Decorso inutilmente sessanta giorni, l'Agenzia procede comunque alla stipula del contratto di affitto o di vendita del bene aziendale inserendo nel relativo contratto una clausola risolutiva che acquista di diritto efficacia nel caso di comunicazioni ostative alla stipula del contratto di vendita o affitto, pervenute dopo i sessanta giorni.

8-ter. Per la destinazione delle partecipazioni societarie confiscate in via *mm* totalitaria, al socio in buona fede è concesso il diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore determinato dal perito nominato dal tribunale. Se il socio non esercita il diritto di prelazione, si procede alla vendita a terzi o, in alternativa, all'acquisizione della partecipazione per intero al patrimonio dello Stato ed il socio ha diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore determinato dal perito nominato dal tribunale o dalle parti. In tal caso, l'Agenzia ordina il pagamento della somma, ponendo la a carico del Fondo Unico Giustizia. Quale il socio non dimostri la propria buona fede, la relativa quota di proprietà viene acquisita a titolo gratuito al patrimonio dello Stato ai sensi dell'articolo 45, primo comma.

9. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 8 affluiscono, al netto delle spese sostenute,

al Fondo unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati per le finalità previste dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

10. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del 50 per cento al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica.

11. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali l'Agenzia procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti euro 1.032.913,80 nel caso di licitazione privata euro 516.456,90 nel caso di trattativa privata.

12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere utilizzati dall'Agenzia per l'impiego in attività istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, agli enti territoriali.

12-bis. Sono destinati in via prioritaria al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, autocarri, mezzi d'opera; macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo per uso speciale, funzionali alle esigenze del soccorso pubblico.

12-ter. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, non destinati ai sensi dei commi 12 e 12-bis, possono essere destinati alla vendita anche avvalendosi dell'Istituto vendite giudiziarie ovvero assegnati gratuitamente ai soggetti indicati nel presente articolo o distrutti.

13. I provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 47 e dei commi 3 e 8 del presente articolo sono immediatamente esecutivi.

14. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta.

15. Quando risulti che i beni confiscati dopo l'assegnazione o la destinazione sono rientrati, anche per interposta persona, nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si può disporre la revoca dell'assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento.

15-bis. L'Agenzia, con delibera del Consiglio Direttivo può altresì disporre il trasferimento dei medesimi beni al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi già utilizzano a qualsiasi titolo per finalità istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo è adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell'azienda confiscata.

15-ter. Per la destinazione degli immobili confiscati già facenti parte del patrimonio aziendale di società le cui partecipazioni sociali siano state

confiscate in via totalitaria o comunque tali da assicurare il controllo della società, si applicano le disposizioni di cui al comma 3. L'Agenzia, con delibera del Consiglio Direttivo può dichiarare, tuttavia, la natura aziendale dei predetti immobili, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio la cancellazione di tutte trascrizioni pregiudizievoli per assicurare l'intestazione del bene in capo alla medesima società"».

18.4

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 4, lettera a), premettere la seguente:

«0a) All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al comma 1, lettera a) dopo le parole: "beni confiscati" sono inserite le seguenti: "in distinte e Diverse procedure di confisca definitiva"».

18.5

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

18.6

I RELATORI

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), premettere la seguente:

«0) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "beni confiscati" sono aggiunte le seguenti: "in distinte e diverse procedure di confisca definitiva"»;

b) alla lettera b), numero 2), capoverso 2.5, dopo le parole: "decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33" inserire le seguenti: "e sono" aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché agli Enti Parchi Nazionali e Regionali"».

18.7

I RELATORI

Al comma 4, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) al comma 3:

1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) mantenuti nel patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche, con attribuzione dei proventi al bilancio dell'Agenzia e vincolo di reimpiego per uso sociale dei beni confiscati e in caso di comprovate necessità per le proprie finalità istituzionali"».

18.8

GIARRUSSO, CAPPELLETTI

Al comma 4, lettera b), numero 1), alla lettera b) ivi richiamata, aggiungere in fine le seguenti parole: «con attribuzione dei proventi al bilancio dell'Agenzia e vincolo di reimpiego per le proprie finalità istituzionali.».

18.9

CIRINNÀ, MIRABELLI, ALBANO, CAPACCHIONE, CASSON, CUCCA, Stefano ESPOSITO, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TOMASELLI, VACCARI

Al comma 4, lettera b, numero 2), capoverso «2.3)» sostituire la parola: «periodicamente» con la seguente: «permanentemente».

18.10

GIARRUSSO, CAPPELLETTI

Al comma 4, lettera b), numero 2), nel numero 2.3) ivi richiamato, sostituire la parola: «periodicamente», con la seguente: «permanentemente».

18.11

ANITORI

Al comma 4, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

al punto 2.5), dopo le parole: «scopo di lucro» aggiungere le seguenti: «, alle fondazioni o associazioni legalmente riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro della Sanità e del Ministro dell'istruzione e sottoposto a revisione annuale,»;

dopo il punto 3) inserire il seguente:

«4) alla lettera d) dopo le parole: "recupero di tossicodipendenti" inserire le seguenti: ", alle fondazioni o associazioni legalmente riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, di cui alla lettera c),"».

18.12

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, PETRAGLIA, CERVELLINI, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 4, lettera b), numero 2), punto 2.6, sostituire le parole: «per finalità di lucro;» con le seguenti: «con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali;».

18.13

GIARRUSSO, CAPPELLETTI

Al comma 4, lettera b), numero 2), nel numero 2.8) ivi richiamato, sostituire il primo periodo con il seguente: «La destinazione, l'assegnazione e l'utilizzazione dei beni, nonché il reimpiego per finalità sociali dei proventi derivanti dall'utilizzazione per finalità economiche sono soggetti a pubblicità nei siti internet dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».

18.14

FILIPPIN, MIRABELLI, ALBANO, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, Stefano ESPOSITO, GINETTI, LO GIUDICE, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TOMASELLI, VACCARI

Al comma 4, lettera b, numero 2), numero «2.8)» sostituire il primo periodo con il seguente: «dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: "La destinazione, l'assegnazione e l'utilizzazione dei beni, nonché il reimpiego per finalità sociali dei proventi derivanti dall'utilizzazione per finalità economiche sono soggetti a pubblicità nei siti internet dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33"».

18.15

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 4, alla lettera b), sopprimere il numero 3.

18.16

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 4, lettera b), al numero 3, dopo la lettera «c-bis», inserire le seguenti:

«c-ter. L'articolo 48, comma 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

"7. Per la destinazione dei beni confiscati in comunione, l'Agenzia o il partecipante alla comunione promuove incidente di esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale. In seno al procedimento il tribunale, disposti i necessari accertamenti tecnici, adotta gli opportuni provvedimenti per dividere il bene. Qualora il bene risulti indivisibile, ai partecipanti in buona fede è concesso il diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore determinato dal perito nominato dal tribunale. Se il partecipante alla comunione non esercita il diritto di prelazione, si procede alla vendita a terzi o, in alternativa, all'acquisizione del bene per intero al patrimonio dello Stato ed il partecipante ha diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore determinato dal perito-nominato dal tribunale. In tal caso, il tribunale ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo Unico Giustizia. Qualora il partecipante alla comunione non dimostri la propria buona fede, la relativa quota di proprietà viene acquisita a titolo gratuito al patrimonio dello Stato ai sensi dell'articolo 45, primo comma.";

c-quater. All'articolo 48, dopo il comma 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 inserire il seguente comma:

"7-bis. I beni mobili di terzi rinvenuti in immobili confiscati, qualora non vengano, ritirati dal proprietario nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'invito al ritiro da parte dell'Agenzia, vengono alienati a cura della stessa Agenzia anche a mezzo dell'istituto vendite giudiziarie, previa delibera del Consiglio direttivo, mediante pubblicazione per quindici giorni consecutivi-del relativo avviso di vendita sul proprio sito internet. Non si procede alla vendita dei beni che, entro dieci giorni dalla diffusione nel sito informatico, siano richiesti dalle Amministrazioni statali o dagli enti territoriali come individuati dal presente articolo. In tal caso, l'Agenzia provvede alla loro assegnazione a titolo gratuito ed alla consegna all'amministrazione richiedente, mediante sottoscrizione di apposito verbale. Al secondo esperimento negativo della procedura di vendita, l'Agenzia può procedere all'assegnazione dei beni a titolo gratuito ai soggetti previsti dal comma 3 lettera e) o in via residuale alla loro distruzione"».

18.17

I RELATORI

Al quarto comma, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

"7-bis. Per la destinazione dei beni confiscati in comunione, l'Agenzia o il partecipante alla comunione promuove incidente di esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Nel corso del procedimento il tribunale, disposti i necessari accertamenti tecnici, adotta gli opportuni provvedimenti per dividere il bene. Qualora il bene risulti indivisibile, ai partecipanti in buona fede è concesso il diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore determinato dal perito nominato dal tribunale. Se il partecipante alla comunione non esercita il diritto di prelazione, si procede alla vendita a terzi o, in alternativa, all'acquisizione del bene per intero al patrimonio dello Stato ed il partecipante ha diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore determinato dal perito nominato dal tribunale. In tal caso, il tribunale ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo Unico Giustizia. Qualora il partecipante alla comunione non dimostri la propria buona fede, la relativa quota di proprietà viene acquisita a titolo gratuito al patrimonio dello stato ai sensi dell'articolo 45, comma 1.

7-ter. I beni mobili di terzi rinvenuti in immobili confiscati, qualora non vengano ritirati dal proprietario nel termine di novanta giorni dalla notificazione dell'invito al ritiro da parte dell'Agenzia, vengono alienati a cura della stessa Agenzia anche a mezzo dell'istituto vendite giudiziarie, previa delibera del Consiglio direttivo, mediante pubblicazione per qua-

rantacinque giorni consecutivi del relativo avviso di vendita sul proprio sito *internet*. Non si procede alla vendita dei beni che, entro trenta giorni dalla diffusione nel sito informatico, siano richiesti, in caso di comprovata necessità, dalle Amministrazioni statali o dagli enti territoriali come individuati dal presente articolo. In tal caso, l'Agenzia provvede alla loro assegnazione a titolo gratuito ed alla consegna all'amministrazione richiedente, mediante sottoscrizione di apposito verbale. Al secondo esperimento negativo della procedura di vendita, l'Agenzia può procedere all'assegnazione dei beni a titolo gratuito ai soggetti previsti dal comma 3, lettera c) o in via residuale, alla loro distruzione"».

18.18

MIRABELLI, ALBANO, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, Stefano ESPOSITO, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TOMASELLI, VACCARI

Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria relative ai beni di cui al comma 3, lettere c) e d) non sono considerate, per gli anni 2017 e 2018, nel saldo individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3-ter. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al comma 3-bis, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"».

18.19

MIRABELLI, ALBANO, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, Stefano ESPOSITO, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TOMASELLI, VACCARI

Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. È istituito, per gli anni 2017 e 2018, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo di un ammontare pari a 40 milioni di euro per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria relative ai beni di cui al comma 3, lettere c) e d).

3-ter. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al comma 3-bis, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"».

18.20

MIRABELLI, ALBANO, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, Stefano ESPOSITO, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TOMASELLI, VACCARI

Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria relative ai beni di cui al comma 3, lettere c) e d) non sono considerate, per gli anni 2017 e 2018, nel saldo individuato ai sensi dell'articolo, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Tali spese sono effettuate a valere, nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, sulle risorse previste nell'ambito dei programmi dell'Unione europea 2014/2020 *Governance* e capacità istituzionale e Legalità"».

18.21

CAMPANELLA, BOCCHINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «al comma 8», inserire le seguenti: «all'alinea dopo le parole: "i beni aziendali" inserire le seguenti: "che si considerano inclusivi dei beni produttivi e strumentali che non possono essere scorporati dal complesso degli assetti produttivi" e alla».

18.22

CAMPANELLA, BOCCHINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 4, lettera c), numero 1, dopo le parole: «al primo periodo», inserire le seguenti: «le parole "vi siano" sono sostituite dalle seguenti: "si sia in presenza di precisi piani industriali e gestionali definiti

durante tutta la fase che precede la confisca definitiva e che offrano" e sopprimere le parole: "o di ripresa"».

18.23

CAMPANELLA, BOCCHINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVELLINI, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 4, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 8, lettera b) sostituire le parole: "al risarcimento", con le seguenti: "a far confluire le risorse rinvenienti nel fondo"».

18.24

GINETTI, MIRABELLI, ALBANO, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, Stefano ESPOSITO, FILIPPIN, LO GIUDICE, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TOMASELLI, VACCARI

Al quarto comma, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

"8-bis. Qualora non sia possibile procedere alla destinazione dei beni aziendali ai sensi del comma 8 del presente articolo, gli stessi possono essere trasferiti, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con provvedimento dell'Agazia che ne disciplina le modalità operative, per finalità istituzionali agli enti o alle associazioni individuati, quali assegnatari in concessione, dal comma 3, lettera c), con le modalità ivi previste, qualora si ravvisi un prevalente interesse pubblico, anche con riferimento all'opportunità della prosecuzione dell'attività da parte dei soggetti indicati.

8-ter. I beni aziendali di cui al comma 8 non possono essere destinati all'affitto o alla vendita se l'acquirente ovvero l'affittuario nonché taluno dei soci della cooperativa dei dipendenti è parente, coniuge, affine o convivente con il proposto, ovvero risulta collegato anche per interposta persona, a tali soggetti. Al fine di verificare tali rapporti di parentela ovvero di collegamento con il proposto, l'Agazia chiede alla competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, l'espletamento dei necessari accertamenti. Decorsi inutilmente sessanta giorni, l'Agazia procede comunque alla stipula del contratto di affitto o di vendita del bene aziendale inserendo nel relativo contratto una clausola risolutiva espressa in caso di comunicazioni ostantive alla stipula del contratto di vendita o affitto, pervenute dopo i sessanta giorni"».

18.25

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 4, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

"8-bis. Qualora non sia possibile procedere alla destinazione dei beni aziendali ai sensi del comma 8 del presente articolo, gli stessi possono essere trasferiti, senza che ne derivino nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, con provvedimento dell’Agenzia che ne disciplina le modalità operative, per finalità istituzionali agli enti o alle associazioni individuati, quali assegnatari in concessione, dal comma 3, lettera c), con le modalità ivi previste, qualora si ravvisi un prevalente interesse pubblico, anche con riferimento all’opportunità della prosecuzione dell’attività da parte dei soggetti indicati.

8-ter. I beni aziendali di cui al comma 8 non possono essere destinati all’affitto o alla vendita se l’acquirente ovvero l’affittuario nonché taluno dei soci della cooperativa dei dipendenti è parente, coniuge, affine o convivente con il proposto, ovvero risulta collegato anche per interposta persona, a tali soggetti. Al fine di verificare tali rapporti di parentela ovvero di collegamento con il proposto, l’Agenzia chiede alla competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, l’espletamento dei necessari accertamenti. Decorsi inutilmente sessanta giorni, l’Agenzia procede comunque alla stipula del contratto di affitto o di vendita del bene aziendale inserendo nel relativo contratto una clausola risolutiva che acquista di diritto efficacia nel caso di comunicazioni ostative alla stipula del contratto di vendita o affitto, pervenute dopo i sessanta giorni.

8-quater. Per la destinazione delle partecipazioni societarie confiscate in via non totalitaria, al socio in buona fede è concesso il diritto di prelazione per l’acquisto della quota confiscata. In tal caso, l’Agenzia o i soci promuovono incidente di esecuzione, ai sensi dell’articolo 666 del codice di procedura penale. Se il socio non esercita il diritto di prelazione, si procede alla vendita a terzi o, in alternativa, all’acquisizione della partecipazione per intero al patrimonio dello Stato ed il socio ha diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore determinato dal perito nominato dal tribunale o dalle parti. L’Agenzia ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo Unico Giustizia. Qualora il socio non dimostri la propria buona fede, la relativa quota di proprietà viene acquisita a titolo gratuito al patrimonio dello Stato ai sensi dell’articolo 45, primo comma"».

18.26

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 4, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) al comma 8, sono aggiunte, infine, le seguenti lettere:

"c-bis) la disposizione del comma 3 non si applica ai beni immobili aziendali confiscati;

c-ter) I beni aziendali, ancorché oggetto di autonoma confisca, rimangono iscritti nel bilancio dell'impresa o società cui appartengono. Quando ricorrono specifiche ragioni di utilità pubblica, i beni immobili aziendali possono essere, in tutto o in parte, con delibera del Consiglio direttivo dell'Agenzia, mantenuti al patrimonio dello Stato, o trasferiti ai patrimonio degli enti pubblici territoriali, o assegnati ad enti o associazioni, con le modalità indicate dal comma 3"».

18.27

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 4, sopprimere la lettera e).

18.28

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 4, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, non destinati ai sensi dei commi 12 e 12-bis, possono essere destinati alla vendita anche avvalendosi dell'Istituto vendite giudiziarie ovvero assegnati gratuitamente ai soggetti indicati nel presente articolo o distrutti».

18.29

FILIPPIN, MIRABELLI, ALBANO, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, Stefano ESPOSITO, GINETTI, LO GIUDICE, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TOMASELLI, VACCARI

Al comma 4 dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

"12-ter. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, non destinati ai sensi dei commi 12 e 12-bis, possono essere destinati alla vendita anche

avvalendosi dell'Istituto vendite giudiziarie ovvero assegnati gratuitamente ai soggetti di cui al presente articolo o distrutti"».

18.30

I RELATORI

Al comma 4 sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

"15-bis. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttiva e sentito il Comitato consultivo di indirizzo, può altresì disporre il trasferimento dei medesimi beni al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi già utilizzano a qualsiasi titolo per finalità istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo è adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell'azienda confiscata.

15-ter. Per la destinazione dei beni immobili confiscati già facenti parte del patrimonio aziendale di società le cui partecipazioni sociali siano state confiscate in via totalitaria o comunque tali da assicurare il controllo della società, si applicano le disposizioni di cui al comma 3. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo può dichiarare, tuttavia, la natura aziendale dei predetti immobili, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio la cancellazione di tutte le trascrizioni pregiudizievoli al fine di assicurare l'intestazione del bene in capo alla medesima società"».

18.31

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 4, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:

a) *alinea sostituire le parole:* «è aggiunto il seguente» *con le seguenti:* «sono aggiunti i seguenti»;

b) *al capoverso «15-bis» sopprimere le parole:* «e sentito il comitato consultivo di Indirizzo».

c) *dopo il capoverso «15-bis» aggiungere il seguente:*

«15-ter: Per la destinazione dei beni immobili confiscati già facenti parte del patrimonio aziendale di società le cui partecipazioni sociali siano state confiscate in via totalitaria o comunque tali da assicurare il controllo della società, si applicano le disposizioni di cui al comma 3. L'Agenzia, con delibera del Consiglio Direttivo può dichiarare, tuttavia, la natura aziendale dei predetti immobili, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio la cancellazione di tutte le trascr-

zioni pregiudizievoli per assicurare le intestazioni del bene in capo alla medesima società».

18.0.1

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.18-bis.

(Disposizioni per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose nella gestione dei beni demaniali)

1. Al fine di promuovere la legalità e garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni statali competenti, le regioni, gli enti territoriali, nonché ogni altra autorità interessata stipulano protocolli di intesa volti ad assicurare una efficace politica di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità nelle attività economiche in territori ricadenti in aree demaniali, con particolare riferimento alle attività-agrosilvo-pastorali e all'utilizzo dei fondi comunitari.

2. I protocolli di intesa di cui al comma 1 sono stipulati sulla base di linee guida approvate dalla Conferenza Unificata Stato Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai protocolli partecipano in ogni caso i Ministri dell'Interno, dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'Economia e delle Finanze, i Presidenti delle Regioni, l'amministrazione demaniale-egli enti di gestione delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, interessati. I protocolli sono altresì finalizzati ad integrare il dettato delle normative vigenti, nonché ad assicurare la realizzazione ed il coordinamento delle attività di divulgazione e di prevenzione e ad intensificare le funzioni di controllo sul territorio e sulle procedure previste dalla legislazione vigente.

3. I protocolli devono prevedere che i firmatari pongano in essere ogni utile azione per garantire la correttezza, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, in modo da prevenire possibili fenomeni di infiltrazioni della criminalità organizzata nell'ambito della gestione diretta ed indiretta, secondo le modalità di legge e regolamento vigenti, del patrimonio immobiliare delle Amministrazioni firmatarie. A tal fine il Prefetto si avvale degli organi che svolgono compiti di Polizia ambientale e forestale con funzioni di Polizia giudiziaria, ordine pubblico e pubblica sicurezza, per effettuare le opportune verifiche di carattere finanziario e sul territorio.

4. Per raggiungere gli obiettivi di cui alla presente legge, i protocolli devono comunque prevedere i seguenti obblighi:

a) vigilare affinché nelle procedure di concessioni o affidamento di propri beni a privati, sia garantito il pieno ed incondizionato rispetto della disciplina legislativa vigente in materia ed in quella relativa alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata;

b) prevedere che per la concessione o assegnazione di beni demaniali si faccia sempre ricorso a procedure ad evidenza pubblica;

c) prevedere l'obbligo di certificazione antimafia per gli assegnatari e i concessionari dei predetti beni;

d) prevedere, con riferimento ai medesimi beni, la certificazione antimafia quale condizione per l'accesso a finanziamenti, con particolare riferimento ai contributi comunitari, nel settore agro-silvo-pastorale;

e) adottare le iniziative necessarie affinché, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti di propria competenza finalizzati alla concessione dei propri beni a privati, i soggetti concessionari assumano formalmente l'obbligo, quale condizione per il rilascio del provvedimento o la successiva revoca, a non concedere a terzi la titolarità o l'utilizzo totale e parziale del bene concesso e denunciare immediatamente all'Autorità Giudiziaria o a agli organi di Polizia Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei propri confronti o di familiari;

f) assicurare, in base alla rispettiva competenza, per i terreni nella disponibilità dei soggetti firmatari, previa comunicazione della consistenza e ubicazione degli stessi, un attento monito raggio del suolo e del sottosuolo per controllare la presenza di eventuali cave, discariche, attività di smaltimento rifiuti o altri siti ove si possano svolgere traffici illeciti;

g) assicurare che, prima di ogni e qualsiasi attività preliminare alla definitiva concessione di beni ricadenti nel territorio di aree demaniali, i firmatari richiedano al Prefetto di verificare la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza di cui all'art. 67, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni nonché la sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa a norma dell'art. 91 del medesimo Decreto legislativo, prevedendo che, decorsi i termini di legge, si proceda solo previa verifica dei requisiti previsti dalla legge antimafia;

h) garantire assidui contatti tra i firmatari, in modo da rafforzare l'azione di prevenzione e controllo, all'uopo anche utilizzando le segnalazioni che dovessero pervenire;

i) provvedere alla istituzione di un "Tavolo Tecnico" che assicuri la partecipazione dei rappresentanti o delegati dei sottoscrittori, ai fini dell'esame congiunto della situazione dei territori di competenza, per il rafforzamento dell'attività ispettiva e di vigilanza mediante scambio di informazioni e dati.

5. Nelle more della stipula e dell'attuazione dei protocolli di cui al presente articolo, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze,

da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è assicurata l'immediata attuazione delle le misure di cui al comma 4, lettere *b)*, *c)* ed *e)*. A tal fine, per i terreni demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali o del patrimonio indisponibile oggetto di concessione, il concedente procede alla predisposizione dei bandi di gara pubblica nel rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento, nonché nel pieno rispetto della legislazione antimafia. Il decreto individua i soggetti esclusi dalla partecipazione alle procedure di selezione e che non possono essere affidatari delle concessioni di beni demaniali, con riferimento in particolare alla mancata presentazione della certificazione antimafia, alla mancanza dei requisiti di onorabilità degli affidatari e di rispetto dei principi di trasparenza e legalità nelle procedure adottate, nonché gli ulteriori obblighi di verifica e monitoraggio costante da parte delle amministrazioni concedenti. Il decreto deve altresì prevedere la revoca della concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, senza alcun indennizzo, e le condizioni di decadenza, con particolare riferimento alla violazione delle norme che regolano l'accesso a contributi o finanziamenti nel settore agro-silvo-pastorale, ai casi di abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione, nonché per ogni ulteriore inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione, da norme di legge o regolamenti, ivi incluso quanto previsto dai protocolli di legalità di cui al presente articolo.

Art. 19.

19.0.1

CAMPANELLA, BOCCHINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, MINEO, PETRAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

"1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico dell'interno e della difesa, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per disciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni e alle aziende sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni sequestrati

e confiscati, di tutti gli elementi economici finanziari e produttivi in grado di rappresentare la reale situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle aziende e in particolare dei dati professionali e contrattuali derivanti dal rapporto di lavoro dei dipendenti coinvolti, nonché la trasmissione dei medesimi dati all'Agenzia. Tutti i dati sintetizzati in un'apposita relazione sono pubblicati nei siti internet dei soggetti istituzionali con responsabilità nei procedimenti. 11 Governo trasmette ogni sei mesi al Parlamento una relazione concernente i dati suddetti"».

Art. 20.

20.0.1

ALBERTINI, BIANCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Dopo l'articolo, 51 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è inserito il seguente:

"Art. 51-bis.

(Iscrizione di alcuni provvedimenti al registro delle imprese)

Il decreto di sequestro di cui all'articolo 20, il decreto di confisca di cui all'articolo 24, il provvedimento di cui all'articolo 34, il provvedimento di cui all'articolo 34-bis, la nomina dell'amministratore giudiziario ai sensi dell'articolo 41, il provvedimento di cui all'articolo 45, il provvedimento di destinazione dei beni aziendali di cui all'articolo 47, nonché tutti gli atti giudiziari pubblici di cui al presente decreto legislativo comunque denominati relativi alle imprese o a quote di imprese sono iscritti nel registro delle imprese a cura del cancelliere e nei termini di cui all'articolo 17-ùel Regio- decreto 16 marzo 1942, n. 267, in base alle specifiche tecniche di cui ai decreto ministeriale n. 44 del 21 febbraio 2011 e con le modalità individuate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita l'AGID e il Garante per la protezione dei dati personali, adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente-legge"».

Art. 21.**21.1**

CARIDI

Al comma 5, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in quanto-compatibili all'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche di cui all'articolo 34"».

21.2

CAMPANELLA, BOCCHINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) al comma 6, dopo le parole: "del giudice delegato" inserire le seguenti: "e nell'ambito degli accordi disciplinati dai relativi contratti nazionali di categoria"».

Art. 23.**23.1**

CARIDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. L'articolo 63 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«1. Il pubblico ministero, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario che ne rilevi i presupposti, chiede al tribunale competente che venga dichiarato il fallimento dell'imprenditore i cui beni aziendali siano sottoposti a sequestro o a confisca.

2. Nel caso in cui l'imprenditore di cui al comma 1 sia soggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, il pubblico ministero chiede al tribunale competente l'emissione del provvedimento di cui all'articolo 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni.

3. Il pubblico ministero segnala alla Banca d'Italia la sussistenza del procedimento di prevenzione su beni appartenenti ad istituti bancari o cre-

ditizi ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al titolo IV del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385.

4. Quando viene dichiarato il fallimento, i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare. La verifica dei crediti e dei diritti inerenti ai rapporti relativi ai suddetti beni viene svolta dal giudice delegato del tribunale di prevenzione nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 52 e seguenti.

5. Nel caso di cui al comma 4, il giudice delegato al fallimento provvede all'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi nelle forme degli articoli 92 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, verificando altresì, anche con riferimento ai rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)* e comma 3 del presente decreto.

6. Se nella massa attiva del fallimento sono ricompresi esclusivamente beni già sottoposti a sequestro, il tribunale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, dichiara chiuso il fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

7. In caso di revoca del sequestro o della confisca, il curatore procede all'apprensione dei beni ai sensi del capo IV del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Il giudice delegato al fallimento procede alla verifica dei crediti e dei diritti in relazione ai beni per i quali è intervenuta la revoca del sequestro o della confisca. Se la revoca interviene dopo la chiusura del fallimento, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, anche su iniziativa del pubblico ministero, ancorché sia trascorso il termine di cinque anni dalla chiusura del fallimento. Il curatore subentra nei rapporti processuali in luogo dell'amministratore giudiziario.

8. L'amministratore giudiziario propone le azioni disciplinate dalla sezione III del capo III del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con gli effetti di cui all'articolo 70 del medesimo decreto, ove siano relative ad atti, pagamenti o garanzie concernenti i beni oggetto di sequestro. Gli effetti del sequestro e della confisca si estendono ai beni oggetto dell'atto dichiarato inefficace.

8-bis. L'amministratore giudiziario, ove siano stati sequestrati complessi aziendali e produttivi o partecipazioni societarie di maggioranza, prima che intervenga la confisca definitiva, può, previa autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 41, presentare al tribunale fallimentare competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, in quanto compatibile, domanda per l'ammissione al concordato preventivo, di cui agli articoli 160 e seguenti del citato regio decreto n. 267 del 1942, nonché accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis* del regio decreto n. 267 del 1942, o predisporre un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d)*, del regio decreto n. 267 del 1942. Ove finalizzato a garantire la salvaguardia dell'unità produttiva e il mantenimento dei livelli occupazio-

nali, il piano di ristrutturazione può prevedere l'alienazione dei beni sequestrati anche fuori dei casi di cui all'articolo 48"».

23.2

MIRABELLI, ALBANO, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, Stefano
ESPOSITO, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MOSCARDELLI, RICCHIUTI,
TOMASELLI, VACCARI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) Il comma 5 è soppresso;».

23.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

*(Modifica all'articolo 83 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159)*

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

e) per i provvedimenti; gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro».

23.0.2

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

*(Modifica all'articolo 83 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159)*

1. All'articolo 83, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

"e) per i provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro"».

23.0.3

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, FUCSIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Effetti delle misure di prevenzione e sanzioni penali)

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Alle persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso, sottoposte alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, è fatto divieto di svolgere propaganda elettorale in favore o in pregiudizio di candidati o liste, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente. Si intende per propaganda elettorale qualsiasi attività diretta alla raccolta del consenso, svolta in occasione di competizioni elettorali e caratterizzata da molteplicità di atti, coinvolgimento di più persone, impiego di mezzi economici e predisposizione di una struttura organizzativa, sia pur minima, a tale scopo destinata.";

b) all'articolo 76, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato la persona sottoposta, in forza di provvedimento definitivo, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza che propone o accetta di svolgere attività di propaganda elettorale in violazione del divieto previsto dall'articolo 67, comma 7, e il candidato che la richiede o in qualsiasi modo la sollecita sono puniti con la reclusione da uno a sei anni.»;

c) all'articolo 76, il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Con la sentenza di condanna per il delitto di cui all'articolo 76, comma 8, il giudice dichiara il candidato ineleggibile per un tempo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni. Qualora il candidato sia stato eletto, il giudice ne dichiara la decadenza. Qualora il candidato sia membro del Parlamento, la Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del proprio regolamento. Le san-

zioni della ineleggibilità e della decadenza si applicano anche in caso di patteggiamento di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale. Il giudice ordina, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ai sensi dell'articolo 36, secondo, terzo e quarto comma del codice penale. Detta sentenza passata in giudicato è altresì trasmessa all'ufficio elettorale del comune di residenza del candidato per le conseguenti annotazioni"».

23.0.4

CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

*(Modifica all'articolo 83 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n.159)*

1. All'articolo 83 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. L'informativa e la comunicazione antimafia interdittive costituiscono atti aventi portata generale ed efficacia sull'intero territorio nazionale"».

Art. 24.

24.1

I RELATORI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 2, dell'articolo 89-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e produce gli effetti di cui all'articolo 94 con riguardo ai provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 91 e il cui valore sia inferiore alle soglie ivi indicate"».

24.2

CUOMO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 95 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

"Art. 95. - (*Disposizioni relative ai contratti pubblici*). – Se taluna delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91, comma 6, interessa un'impresa diversa da quella mandataria a che partecipa ad un'associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando una delle predette imprese sia colpita da interdittiva antimafia"».

24.0.1

FALANGA

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 24-bis.

Il comma 4 dell'articolo 93 del decreto legislativo 159 del 2011 è sostituito dal seguente:

"Il prefetto, acquisita la relazione di cui al comma 3, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 5, valuta, previa audizione dell'interessato che potrà produrre, anche allegando elementi documentali, ogni informazione ritenuta utile, se dai dati raccolti possano desumersi, in relazione all'impresa oggetto dell'accertamento o nei confronti di soggetti che risultano poter determinare, in qualsiasi modo, le scelte o gli indirizzi dell'impresa, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4. In tal caso il prefetto emette, entro 15 giorni dall'audizione dell'interessato, l'informazione".

Art. 24-ter.

All'articolo 94 del decreto legislativo 159 del 2011, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Allorquando, nei casi sia stata emessa dal prefetto un'informazione antimafia interdittiva, sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto ovvero la sua prosecuzione,

al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici, il prefetto, di propria iniziativa, provvede, anche a mezzo di commissari, direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa limitatamente all'esecuzione delle opere, funzioni e dei servizi ritenuti di pubblico interesse. Le misure sono revocate e cessano, comunque, di produrre effetti in caso di sentenza di annullamento dell'informazione antimafia interdittiva, di accoglimento dell'istanza cautelare eventualmente proposta ovvero di aggiornamento dell'esito della predetta informazione ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del presente decreto anche a seguito di adeguamento dell'impresa alle indicazioni degli esperti. Il provvedimento con il quale il prefetto provvede alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa limitatamente alle sue attività di interesse pubblico è comunicato al Presidente dell'ANAC. La durata dell'amministrazione straordinaria e temporanea di cui al presente comma non può eccedere quella di realizzazione dell'opera o di durata del contratto di fornitura o di servizi"».

24.0.2

RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

All'articolo 85, comma 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione"».

24.0.3

DI MAGGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Modifica all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. Al comma 2, lettera *b*) dell'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sostituire la frase che va dalle parole: "nonché a ciascuno" fino alle parole: "o superiore al 10 per cento" con le seguenti: "nonché a ciascuno dei consorziati nei consorzi e nelle società consortili"».

24.0.4

CAPPELLETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Modifica all'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. All'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al comma 4, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

"*d-bis*) nel caso di società consortili o di consorzi, le complete generalità dei consorziati per conto dei quali la società consortile o il consorzio opera nei confronti della pubblica amministrazione"».

Art. 25.**25.1**

CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, capoverso «Art. 110», nel comma 1, sopprimere le parole: «, la sede secondaria in Reggio Calabria».

25.2

I RELATORI

Al comma 1, capoverso «Art. 110», al comma 1, sostituire le parole: «la sede secondaria in Reggio Calabria» con le seguenti: «le sedi secondarie in Reggio Calabria, Palermo, Catania, Napoli, Bologna e Milano».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 110», comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «la propria sede sia stabilita» con le seguenti: «le proprie sedi siano stabilite».

25.3

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 110», comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «ed è posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri» con le seguenti: «ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno».

Conseguentemente:

al comma 2, capoverso «Art. 111», comma 2, al primo periodo, sopprimere le parole: «provenienti dalla carriera prefettizia»;

al comma 2, capoverso «Art. 111» ovunque ricorrono, sostituire le parole: «del Presidente del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «del Ministro dell'interno»;

al comma 2, capoverso «Art. 111», al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) da un rappresentante del Ministero dell'interno designato dal Ministro dell'interno»;

al comma 3, capoverso «Art. 112», comma 1, al terzo periodo, sostituire le parole: «alla Presidenza del Consiglio» con le seguenti: «ai Ministri dell'interno e della giustizia».

25.4

MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 110», al comma 1, sostituire le parole: «della Presidenza del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «del Ministero della Giustizia».

25.5

I RELATORI

Al comma 1, capoverso «Art. 110» sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'Agenzia:

a) acquisisce, attraverso il proprio sistema informativo, i flussi informativi necessari per l'esercizio dei propri compiti istituzionali: dati, documenti e informazioni oggetto di flusso di scambio, in modalità bidirezionale, con il sistema informativo del Ministero della giustizia, dell'autorità giudiziaria, con le banche dati e i sistemi informativi delle prefetture-uffici territoriali del Governo, degli enti territoriali, delle società Equitalia ed Equitalia Giustizia, delle agenzie fiscali e con gli amministratori giudiziari, con le modalità previste dagli articoli 1, 2 e 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 233; acquisisce, in particolare, i dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisisce le informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica lo stato dei beni nei medesimi procedimenti, accerta a consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programma l'assegnazione e la destinazione dei beni confiscati; analizza i dati acquisiti, nonché le criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione; a tale fine, l'Agenzia si avvale delle risorse di cui all'articolo 41-bis, comma 2;

b) coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III; tale compito è finalizzato a rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, l'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione;

c) coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni e amministra i predetti beni a decorrere dalla data di conclusione dell'udienza preliminare; tale compito è volto al fine di rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, l'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, del presente decreto, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione;

d) amministra e destina, ai sensi dell'articolo 38, i beni confiscati, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello, in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III;

e) amministra e destina i beni confiscati in esito ai procedimenti penali, nonché di sequestro o confisca emesso dal giudice dell'esecuzione e destina i beni confiscati, per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, nonché i beni definitivamente confiscati dal giudice dell'esecuzione;

f) adotta le iniziative e i provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari *ad acta*».

25.6

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 110», al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c) dopo le parole: «e successive modificazioni» *inserire le seguenti:* «, e amministrazione dei predetti beni a decorrere dalla data di conclusione dell'udienza preliminare»;

b) la lettera d) è *sostituita dalla seguente:*

«d amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III,»;

c) la lettera e) è *sostituita dalla seguente:*

«e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito ai procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni;».

25.7

GIARRUSSO, CAPPELLETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 110», al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) amministrazione e custodia, in veste di amministratore giudiziario, dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III, ovvero ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei medesimi beni affidati ad altro amministratore

giudiziario ai sensi dell'articolo 35, comma 2; l'amministrazione, la custodia o l'ausilio sono finalizzati a rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, l'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione»;

b) *sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) amministrazione e custodia, in veste di amministratore giudiziario, dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, ovvero ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei medesimi beni affidati ad altro amministratore giudiziario ai sensi degli articoli 104-*bis* delle norme di attuazione del codice di procedura civile e 35, comma 2, del presente decreto, l'amministrazione, la custodia o l'ausilio sono svolti al fine di rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, l'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, del presente decreto, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione;».

25.8

I RELATORI

Al comma 2, capoverso «Art. 111», al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) da un rappresentante del Ministero dell'interno designato dal Ministro dell'interno;».

25.9

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 110», al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «dal provvedimento di confisca emesso dalla Corte d'appello».

25.10

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 110», al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «dal provvedimento» fino alle parole: «giudice di esecuzione» e le parole: «nonché dei beni definitivamente confiscati dal giudice dell'esecuzione».

25.11

CAMPANELLA, BOCCHINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, capoverso «Art. 110», al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) attivazione in sinergia con gli Uffici misure di prevenzione, fin dalla fase iniziale del sequestro, di un monitoraggio continuo e sistematico, reso immediatamente pubblico attraverso il sito internet dell'Agenda stessa al fine di mettere in condizione i cittadini e le imprese di poter richiedere all'Amministratore giudiziario l'utilizzo ovvero la partecipazione all'utilizzo dei beni e delle aziende».

25.12

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 3, capoverso «Art. 112», numero 1, sopprimere le parole: «ed il Comitato consultivo di indirizzo».

25.13

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 3, capoverso «Art. 112», al comma 2, sostituire le parole: «emesso dalla corte di appello» con le seguenti: «di primo grado».

25.14

I RELATORI

Al comma 3, capoverso «Art. 112», comma 2, primo periodo dopo le parole: «dalla corte di appello» inserire le seguenti: «nei procedimenti di

prevenzione di cui al libro I, titolo III, provvede all'amministrazione dei beni a decorrere dalla data di conclusione dell'udienza preliminare nei procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e 12-*sexies* del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356».

25.15

I RELATORI

Al comma 3, capoverso «Art. 112», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'Agenzia, per le attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva, nonché per il monitoraggio sul corretto utilizzo dei beni assegnati, si avvale delle prefetture territorialmente competenti presso le quali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito nucleo di supporto. Con decreto del Ministro dell'Interno sono definiti la composizione di ciascun nucleo di supporto ed il relativo contingente di personale, secondo criteri di flessibilità e modularità che tengano conto anche della presenza significativa, nel territorio di riferimento, di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. I prefetti, con il provvedimento di costituzione del nucleo di supporto, individuano, sulla base di linee guida adottate dal Consiglio direttivo dell'Agenzia, le altre amministrazioni, gli enti e le associazioni che partecipano alle attività del nucleo con propri rappresentanti».

25.16

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 3, capoverso «Art. 112», sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. L'Agenzia, per le attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva, si avvale delle prefetture territorialmente competenti presso le quali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito nucleo di supporto. Con decreto del Ministro dell'interno sono definiti la composizione di ciascun nucleo di supporto ed il relativo contingente di personale, secondo criteri di flessibilità e modularità che tengano conto anche della presenza significativa, nel territorio di riferimento, di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. I prefetti, con il provvedimento di costituzione del nucleo di supporto, individuano, sulla base di

linee guida adottate dal Consiglio direttivo dell’Agenzia, le altre amministrazioni, gli enti e le associazioni che partecipano alle attività del nucleo con propri rappresentanti».

25.17

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 3, capoverso «Art. 112», al comma 3, sopprimere l’ultimo periodo.

25.18

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 3, capoverso «Art. 112», al comma 4, sopprimere le parole: «previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo».

25.19

I RELATORI

Al comma 3, capoverso «Art. 112», al comma 4, sopprimere le parole: «previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle ipotesi di cui alle lettere d), e), h) ed m) l’Agenzia provvede, con delibera del Consiglio direttivo, previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo».

Conseguentemente al comma 3, capoverso «Art. 112», comma 5, lettera a), inserire, in fine, le seguenti parole: «lettere d), e), h) ed m)».

25.20

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 3, capoverso «Art. 112», al comma 4, lettera g), dopo le parole: «destinazione d’uso», sono inserite le seguenti: «ovvero la sanatori a degli abusi edilizi realizzati con riguardo al».

25.21

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 3, capoverso «Art. 112», al comma 4, lettera i), sopprimere le parole da: «l'utilizzo dei beni», fino a: «di destinazione».

25.22

I RELATORI

Al comma 3, capoverso «Art. 112», comma 4, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in modo continuo e sistematico, avvalendosi delle prefetture e, ove necessario, delle forze di polizia, la conformità dell'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione. Il prefetto riferisce semestralmente all'Agenzia sugli esiti degli accertamenti effettuati;».

25.23

CAPPELETTI, GIARRUSSO

Al comma 4, capoverso «Art. 113», nel comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché con comprovata esperienza nel settore legale e amministrativo-contabile, secondo criteri di rotazione».

25.25

ALBERTINI, BIANCONI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. L'articolo 113-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

"Art. 113-bis. - (Disposizioni in materia di organico dell'Agenzia). –
1. La dotazione organica dell'Agenzia è determinata in sessanta unità complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, secondo contingenti da definire con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1.

2. Il reclutamento del personale di cui al comma 1, nella misura non superiore alla metà di tale contingente, avviene mediante procedure selettive in conformità alla legislazione vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Per le qualifiche dirigenziali, è richiesto il possesso di specifiche competenze e professionalità in materia di gestione e valorizzazione dei processi aziendali e patrimoniali. Per l'esple-

tamento delle suddette procedure concorsuali l'Agenzia si avvale della collaborazione del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno.

3. Per il reclutamento della restante parte del contingente indicate al comma 1 sono utilizzate le procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il passaggio del personale all'Agenzia a seguito della procedura di mobilità determina la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di appartenenza con conseguente trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia.

4. Il Direttore dell'Agenzia, previa delibera del Consiglio direttivo, può stipulare, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti e nel rispetto dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contratti a tempo determinato per il conferimento di incarichi di particolare specializzazione in materia di gestioni aziendali e patrimoniali.

5. Fino al 31 dicembre 2017, il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1 e delle disponibilità finanziarie esistenti, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia".

4-ter. Dopo l'articolo 113-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto il seguente:

"Art. 113-ter. - (*Incarichi speciali*). - 1. Oltre al personale indicato all'articolo 113-bis, presso l'Agenzia e alle dirette dipendenze funzionali del Direttore, opera, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, un contingente, fino al limite massimo di dieci unità, di personale con qualifica dirigenziale o equiparata, appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 10 aprile 1981, n. 121, nonché ad enti pubblici economici.

2. Il personale di cui al comma 1, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia che può essere collocato fuori ruolo, viene posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. Il personale di cui al comma 1 conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'Amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio. Per il personale appartenente alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 10 aprile 1981, n. 121, si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.";

4-quater. Restano fermi i diritti acquisiti dal personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei ruoli dell'Agen-

zia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 191, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

25.26

I RELATORI

Dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. L'articolo 113-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dai seguenti:

"Art. 113-bis. - (*Disposizioni in materia di organico dell'Agenzia*). –
1. La dotazione organica dell'Agenzia è determinata in duecento unità complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, secondo contingenti da definire con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1.

2. Il reclutamento del personale di cui al comma 1, nella misura non superiore alla metà del contingente ivi previsto, avviene mediante procedure selettive in conformità alla legislazione vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Per le qualifiche dirigenziali, è richiesto il possesso di specifiche competenze e professionalità in materia di gestione e valorizzazione dei processi aziendali e patrimoniali. Per l'espletamento delle suddette procedure concorsuali l'Agenzia si avvale della collaborazione del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno.

3. Il reclutamento della restante parte del contingente indicato al comma 1 può avvenire, in presenza di professionalità specifiche e adeguate mediante le procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il passaggio del personale all'Agenzia a seguito della procedura di mobilità determina la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di appartenenza, con conseguente trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia.

4. I nominativi del personale di cui ai commi precedenti sono inseriti nel sito dell'Agenzia in base ai criteri di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

5. Il Direttore dell'Agenzia, previa delibera del Consiglio direttivo, può stipulare, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti e nel rispetto dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, contratti a tempo determinato per il conferimento di incarichi di particolare specializzazione in materia di gestioni aziendali e patrimoniali.

6. Fino al 31 dicembre 2018, il Direttore dell’Agenzia, nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1 e delle disponibilità finanziarie esistenti, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell’Agenzia.

Art. 113-ter. - (*Incarichi speciali*). – 1. In aggiunta al personale di cui all’articolo 113-bis, presso l’Agenzia e alle dirette dipendenze funzionali del Direttore può operare, in presenza di professionalità specifiche ed adeguate, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, un contingente, fino al limite massimo di dieci unità, di personale con qualifica dirigenziale o equiparata, appartenente alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, alle Forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge 10 aprile 1981, n. 121, nonché ad enti pubblici economici.

2. Il personale di cui al comma 1, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia che può essere collocato fuori ruolo, viene posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. Il personale di cui al comma 1 conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell’amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell’Agenzia all’amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio. Per il personale appartenente alle Forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge 10 aprile 1981, n. 121, si applica la disposizione di cui all’articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

4-ter. Restano fermi i diritti acquisiti dal personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei ruoli dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 191, della legge 24 dicembre 2012, n. 228"».

25.24

ALBERTINI, BIANCONI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L’articolo 113-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

"Art. 113-bis. – (*Disposizioni volte a garantire la funzionalità dell’Agenzia*). – 1. La dotazione organica dell’Agenzia è determinata in duecento unità complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, secondo contingenti da definire con il regolamento adottato ai sensi

dell'articolo 113, comma 1. Per la costituzione della dotazione organica si applica quanto disposto dall'articolo *i*, comma 191 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

2. Oltre al personale indicato al comma 1, l'Agenzia è autorizzata ad avvalersi di un contingente di personale, militare e civile, entro il limite massimo di cento unità, appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché ad enti pubblici economici ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non. L'aliquota di personale militare di cui al periodo precedente non può eccedere il limite massimo di quindici unità, di cui tre ufficiali di grado non superiore a colonnello o equiparato e dodici sottufficiali. Tale personale, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia che può essere collocato fuori ruolo, viene posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. Il personale di cui al comma 2 conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'Amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia, all'amministrazione di appartenenza, dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.

3-bis. I nominativi del personale di cui ai commi precedenti sono inseriti nel sito dell'Agenzia secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4. Fino al 31 dicembre 2019, le assegnazioni temporanee di personale all'Agenzia possono avvenire in deroga al limite temporale stabilito dall'articolo 30, comma *2-sexies*, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

5. Fino al 31 dicembre 2019, il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1 e delle disponibilità finanziarie esistenti, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia"».

25.27

ALBERTINI, BIANCONI

Sopprimere il comma 5.

25.0.1

CUOMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

Dopo l'articolo 36 è inserito il seguente:

"Art. 36-bis.

1. In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante non può proseguire il rapporto in appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario e può recedere dall'appalto.

2. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia la stazione appaltante non può proseguire il rapporto di appalto e può recedere da esso"».

25.0.2

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Aumento obbligatorio della pena in caso di recidiva per il delitto di cui all'articolo 416-bis)

All'articolo 99 del codice penale, quinto comma, è aggiunto il seguente periodo: "Limitatamente al delitto di cui all'articolo 416-bis, l'aumento obbligatorio della pena per la recidiva non può essere inferiore alla metà della pena da infliggere per il nuovo delitto"».

Art. 26.**26.2**

RUTA

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. L'articolo 516 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 516. - (*Frode in commercio ai prodotti alimentari*). – Fuori dei casi di cui all'articolo 517 del codice penale, chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita" somministra, distribuisce o mette altrimenti in circolazione alimenti che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sono diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa fino a 10.000 euro";

02. L'articolo 517 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 517. - (*Vendita di alimenti con segni mendaci*). – Chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione di alimenti, al fine di indurre in errore il consumatore, anche mediante introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, utilizza falsi o fallaci segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, ovvero omette le indicazioni obbligatorie sull'origine o provenienza geografica ovvero sull'identità o qualità del prodotto in sé o degli ingredienti che ne rappresentano il contenuto qualificante, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro,";

03. L'articolo 517-*quater* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 517-*quater*. - (*Contraffazione di alimenti a denominazione protetta*). – Chiunque, al fine di trarre profitto, introduce nel territorio dello Stato, in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, somministra, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione alimenti la cui denominazione di origine o indicazione geografica o le cui caratteristiche sono contraffatte o alterate, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro.

Il reato è punibile a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine degli alimenti";

04. Dopo l'articolo 517-*quater* del codice penale è aggiunto il seguente:

"Art. 517-*quater*.1. - (*Agropirateria*). – Chiunque, fuori dai casi di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale, al fine di trarre profitto, in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate commette alcuno dei fatti di cui agli articoli 516, 517 e 517-*quater* è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 20.000 a 100.000 euro. Oltre alla pena accessoria di cui all'articolo 32-*bis*, alla condanna consegue il divieto di pari durata di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona fisica o giuridica, finalizzata alla promozione dei prodotti compravenduti"».

26.3

RUTA

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. Dopo l'articolo 517-*quater* del codice penale è aggiunto il seguente:

"Art. 517-*quater*.1. – (*Pene accessorie*). – La condanna per il delitto previsto dall'articolo 517-*quater* importa l'interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo".

02. All'articolo 518 del codice penale, le parole: "516 e 517" sono sostituite dalle seguenti: "516, 517 e 517-*quater*"».

Conseguentemente:

a) all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, le parole: «delitti previsti dagli articoli 473 e 474» sono sostituite dalle seguenti: «delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-*quater*,»;

b) all'articolo 266, comma 1, lettera f-*ter*), del codice di procedura penale, le parole: «516 e 517-*quater*» sono sostituite con le seguenti: «516, 517, 517-*bis* e 517-*quater*,»;

c) all'articolo 25-*bis*.1, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo la parola: «condanna» sono aggiunte le seguenti: «per il delitto di cui all'articolo 517-*quater* del codice penale e».

26.4

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, PETRAGLIA, CERVellini, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 603-*bis* del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al primo comma, le parole: "e con la multa da 1.000 a 2.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: ", con la multa da 3.000 a 6.000 euro" e sono aggiunte, in fine, le parole: "Con le risorse derivanti dalla maggiorazione delle multe di cui al presente comma, viene alimentato un fondo denominato Fondo per le vittime del reato di caporalato, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinato al risarcimento dei danneggiati siano essi vittime o loro superstiti";*

b) *al terzo comma, numero 1), la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "due", e dopo il numero 1) è aggiunto il seguente:*

"1-*bis*) il fatto che il preposto all'attività lavorativa di cui al primo comma 1, sia un lavoratore migrante"».

26.5

MINEO, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, CERVellini, BOCCHINO, CAMPANELLA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 603-*bis* del codice penale, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

"La stessa pena si applica a chiunque concorre nel reato di cui al comma precedente traendo ingiusto profitto dalle condizioni di sfruttamento previste nel presente articolo"».

26.6

ALBERTINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 603-*quater*», primo comma, secondo periodo, dopo le parole: «Ove essa non sia possibile,» sono inserite le seguenti: «nonché nel caso in cui la confisca del bene, che è il prodotto del reato, comprometta altro bene, anche nel suo utilizzo, appartenente a persona o ente estranei al reato, a cui esso sia funzionalmente o strutturalmente connesso,».*

26.7

SPILABOTTE

Al comma 1, capoverso «Art. 603-quater», secondo periodo, dopo le parole: «Ove essa non sia possibile,», inserire le seguenti: «nonché nel caso in cui la confisca del bene, che è il prodotto del reato, comprometta altro bene, anche nel suo utilizzo, appartenente a persona o ente estranei al reato, a cui esso sia funzionalmente o strutturalmente connesso,».

26.8

GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «603-quater», secondo periodo, dopo le parole: «Ove essa non sia possibile,» inserire le seguenti: «nonché nel caso in cui la confisca del bene, che è il prodotto del reato, comprometta altro bene, anche nel suo utilizzo, appartenente a persona o ente estranei al reato, a cui esso sia funzionalmente o strutturalmente connesso,».

26.9

DI MAGGIO

Al comma 1, capoverso «603-quater», secondo periodo, dopo le parole: «Ove essa non sia possibile,», inserire le seguenti: «ovvero nel caso in cui la confisca del bene, che costituisce il prodotto del reato, comprometta, anche nel suo utilizzo, altro bene, a questo funzionalmente o strutturalmente connesso, appartenente a terzi soggetti, in buona fede, estranei al reato,».

26.10

GIBIINO, MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 603-quater», secondo periodo, dopo le parole: «Ove essa non sia possibile,», inserire le seguenti: «nonché nel caso in cui la confisca del bene, che è il prodotto del reato, comprometta altro bene, anche nel suo utilizzo, appartenente a persona o ente estranei al reato, a cui esso sia funzionalmente o strutturalmente connesso,».

26.11

I RELATORI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 640-bis del codice penale, le parole: "da uno a sei anni", sono sostituite dalle seguenti: "da due a sette anni"».

26.12

GIARRUSSO, CAPPELLETTI

Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) al comma 1, le parole: "scelto nell'albo di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni"».

Art. 27.**27.1**

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1 lettera a), sopprimere le parole da: «In ogni caso» fino a: «fiscale».

27.2

GIARRUSSO, CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera e), capoverso «comma 4-bis)», apportare le seguenti modificazioni:

«a) al primo periodo, dopo le parole: "dei beni sequestrati e confiscati", inserire le seguenti: "di cui al capo III" e dopo le parole: "di tutela dei terzi", inserire le seguenti: "di cui al capo IV e di applicazione del sequestro di cui al capo II";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati", inserire le seguenti: "dal momento in cui viene eseguito il sequestro"».

27.3

GIARRUSSO, CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera f), capoverso comma «4-novies», al primo periodo, dopo le parole: «è il giudice», inserire le seguenti: «delegato individuato dalla Sezione specializzata del Tribunale per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 5 comma 4 del presente decreto, ove istituito, ovvero il giudice».

27.0.1

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifiche all'articolo 91, del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 159)

1. All'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b) la parola: "150.000" è sostituita con la seguente: "40.000";*

b) *al comma 1, lettera c) la parola: "150.000" è sostituita con la seguente: "40.000"».*

27.0.2

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifica all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512)

1. All'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

"2-ter. Gli enti, di cui ai commi 1-bis e 2-bis, ad eccezione delle associazioni iscritte nell'elenco prefettizio di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ai fini del rimborso delle spese pro-

cessuali accedono al Fondo a condizione che l'affidabilità e la capacità operativa in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso siano dimostrate:

a) dall'atto costitutivo dell'ente, in cui la finalità di assistenza e solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso risulti chiaramente enunciata;

b) dalla effettiva e non occasionale partecipazione a iniziative di diffusione della cultura della legalità e dei valori di solidarietà promossi dalla presente legge;

c) dall'insussistenza nei confronti del presidente o del rappresentante legale dell'ente delle condizioni ostative di cui ai commi 3 e 4"».

Art. 28.

28.0.1

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8)

1. All'articolo 13 del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, al secondo periodo, dopo le parole: "interventi contingenti", sono aggiunte le seguenti: "proposti dalle autorità di cui al comma 1 e 2 dell'articolo 11";*

b) *al comma 5, le parole: "misure straordinarie eventualmente necessarie" sono sostituite dalle seguenti: "misure straordinarie eventualmente proposte delle autorità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 11";*

c) *dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:*

"6-bis. Le misure di assistenza economica di cui al comma 5 sono estese anche alle persone sottoposte a speciale programma di protezione che intendano mantenere la propria residenza o domicilio.

6-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"».

Art. 29.

29.1

SPILABOTTE

Al comma 3, sopprimere la lettera h).

29.2

GIBINO, MALAN

Al comma 3, sopprimere la lettera h).

29.3

ALBERTINI

Al comma 3, sopprimere la lettera h).

29.4

GIOVANARDI

Al comma 3, sopprimere la lettera h).

29.5

DI MAGGIO

Al comma 3, sopprimere la lettera h).

29.6

ALBERTINI

Al comma 3, lettera h), sostituire le parole: «prescindendo dai limiti di fatturato ivi previsti e» con le seguenti: «i cui limiti di fatturato si intendono espressamente abrogati.».

Conseguentemente all'articolo 16, comma 1, capoverso «Art. 41-quater», comma 1, sopprimere le parole: «prescindendo dai limiti di fatturato.».

29.7

IL GOVERNO

Al comma 3, sopprimere la lettera i).

29.8

GALIMBERTI

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«3-bis. Le misure premiali previste dal decreto legislativo di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche agli imprenditori che prestano attività di supporto tecnico, a titolo gratuito, alle aziende sequestrate o confiscate, ai sensi dell'articolo 41-quater del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.».

29.9

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le misure premiali previste dal decreto legislativo di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche agli imprenditori che prestano attività di supporto tecnico, a titolo gratuito, alle aziende sequestrate o confiscate, ai sensi dell'articolo 41-quater del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.».

29.0.1

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 29-bis.***(Misure di protezione per i testimoni di giustizia)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 è inserito il seguente:

"3-bis. Le speciali misure di protezione di cui agli articoli 9 e 13, si applicano anche a coloro che, in base a sentenza, siano stati riconosciuti testimoni di giustizia"».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 6 settembre 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 184

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 13,50 alle ore 14,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 185

Presidenza del Vice Presidente
ZIZZA

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,35

AUDIZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEL COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER L'ACQUA BENE COMUNE E LA GESTIONE PUBBLICA DEL SERVIZIO IDRICO, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2343 (PRINCIPI PER LA TUTELA, IL GOVERNO E LA GESTIONE PUBBLICA DELLE ACQUE)